

## CMXXVIII.

## SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1952

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b> . . . . .	38673
<b>Disegni di legge:</b>	
<i>(Approvazione da parte di Commissione   in sede legislativa)</i> . . . . .	38673
<i>(Trasmissione dal Senato)</i> . . . . .	38673
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Norme di attuazione della XII disposi- zione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549). . . . .	38675
PRESIDENTE . . . . .	38675, 38699, 38705
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	38675
38686, 38704, 38705, 38706	
ROSSI PAOLO, <i>Relatore per la maggio-   ranza</i> . 38682, 38692, 38694, 38695, 38704	38704
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . 38684, 38688	38706
RUSSO PEREZ . . . . .	38685
CUTTITTA . . . . .	38696
ROBERTI . . . . .	38698
ASSENNATO . . . . .	38701
CARAMIA . . . . .	38701
AUDISIO . . . . .	38709
<b>Domande di autorizzazione a procedere   in giudizio (Discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	38674
CAPALOZZA . . . . .	38674
RIGGIO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	38674
MARTUSCELLI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .	38674
<b>Per la discussione di un disegno di   legge:</b>	
CUTTITTA . . . . .	38710
PRESIDENTE . . . . .	38710
<b>Sui lavori della Camera:</b>	
MORO ALDO . . . . .	38710
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	38710
TAVIANI, <i>Sottosegretario di Stato per gli   affari esteri</i> . . . . .	38711

PAG.

LACONI . . . . .	38711, 38712, 38714
PRESIDENTE . . . . .	38711, 38712, 38713, 38714, 38715
GIOLITTI . . . . .	38713
TARGETTI . . . . .	38713

**La seduta comincia alle 16.**

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

*(È approvato).*

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Moro Francesco e Tosi.

*(I congedi sono concessi).*

**Approvazione di un disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il disegno di legge:

« Norme per la emanazione di azioni e di obbligazioni delle società » (2729).

**Trasmissione dal Senato di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 » (2767).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Ha inoltre trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 43 milioni e 120.000 per la costruzione in Roma di un'autorimessa e di una officina meccanica per la custodia e riparazione degli autoveicoli in dotazione alla Guardia di finanza » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2765);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1952, numero 178, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (*Approvato da quella V Commissione permanente*) (2766);

« Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F.A.O. » (*Approvato da quella VIII Commissione permanente*) (2768).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire quali dovranno esservi esaminati in sede legislativa.

#### Domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di tre domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è contro il deputato Invernizzi Gabriele, per i reati di cui agli articoli 415, 110 e 57 del codice penale, in relazione all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (istigazione a disobbedire alle leggi) e all'articolo 656 del codice penale, in relazione all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (pubblicazione e diffusione di notizie false ed esagerate).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia negata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

La seconda è contro il deputato Ingrao, per il reato di cui agli articoli 81, 57 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa).

La Giunta ha presentato due relazioni: una di maggioranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia concessa, e

una di minoranza, che conclude con la proposta che l'autorizzazione sia negata.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Leggo nella relazione dell'onorevole Riccio che la maggioranza della Giunta ha rilevato l'assenza di sospetti di persecuzione politica e ha pertanto ritenuto che si debba concedere l'autorizzazione a procedere. Vorrei far rilevare alla Camera come sia sufficiente scorrere la prima parte della relazione stessa, dove sono raccontati i fatti, per convincerci che, al contrario, si tratta di un reato tipicamente politico, consistente nella pubblicazione di notizie di cronaca aventi stretta attinenza con la lotta politica. Infatti, i tre articoli incriminati sono rispettivamente intitolati: « Una grande battaglia dei contadini del Mezzogiorno », « Un commissario in ritirata » e « La lotta dei coloni e dei mezzadri e gli arbitri della polizia »; dal che appare evidente che si tratta di fatti che si inquadrano in una polemica politica. E la lettura degli articoli lo precisa e lo conferma.

Una volta riconosciuta la politicità del reato che, per così dire, è in *re ipsa*, io non vedo come la Camera possa andar contro la sua tradizione secolare che è per la reiezione dell'autorizzazione in casi siffatti.

Da aggiungere ancora che nella fattispecie non si tratta di una responsabilità diretta e personale dell'onorevole Ingrao, ma di una responsabilità abnorme, se non la si vuole chiamare obiettiva, derivante dall'essere egli, allora, direttore responsabile del giornale su cui sono apparse le pubblicazioni.

E questa osservazione è assai importante, perché, nel progetto di riforma del codice penale, l'articolo 57 del codice vigente, che prevede appunto la responsabilità presunta del direttore del giornale, viene sostanzialmente modificato, in quanto ritenuto in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, io mi associo alla richiesta del relatore di minoranza che non si conceda l'autorizzazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. È vero che i fatti per i quali è stata chiesta l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Ingrao si inquadrano nella lotta politico-sociale come ha detto il collega Capalozza, ma non per questo il fatto non costituisce reato, e reato comune. È un reato di diffamazione, quello, di cui ci occupiamo. Ma

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

anche se si trattasse di un reato politico, non per ciò si dovrebbe negare l'autorizzazione a procedere, perché altro è qualificare politico un fatto e altro è ravvisare nella richiesta di autorizzazione a procedere motivi di persecuzione politica, assolutamente inesistenti nel caso in esame.

Quanto all'osservazione inerente alla responsabilità indiretta dei direttori di giornali, faccio notare che l'articolo 57 del codice penale che prevede tale responsabilità non è stato modificato. Si tratta di norma che ha pieno valore. Pertanto anche questa, come le altre osservazioni dell'onorevole Capalozza, è da ritenersi infondata. Sul contenuto diffamatorio non c'è discussione, in quanto viene attribuito al commissario di pubblica sicurezza financo nel reato di violenza privata. La maggioranza della Giunta insiste per la concessione dell'autorizzazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

**MARTUSCELLI, Relatore di minoranza.** La Giunta per le autorizzazioni a procedere in molti casi ha negato l'autorizzazione sol perché si trattava di fatti aventi natura e sfondo politici. L'onorevole Riccio ha negato trattarsi nella specie di fatti politici, ma evidentemente è incorso in un grave equivoco perché lo stesso codice penale, all'ultimo capoverso dell'articolo 8, stabilisce espressamente che si considera delitto politico anche il delitto comune che è determinato, in tutto o in parte, da ragioni politiche. Nella specie si tratta semplicemente di una critica, mossa naturalmente secondo un determinato angolo visuale, all'operato di un commissario di pubblica sicurezza.

Non si son fatti apprezzamenti sulle persone, ma si è detto che l'arresto di alcuni contadini è stato preceduto da una brutale carica della celere. Ora se si incrimina chi, nell'espone il fatto di cronaca, qualifica tali azioni con aggettivi un po' vivaci, a me pare che si verrebbe ad imporre una nuova specie di bavaglio alla stampa, esigendo un linguaggio ultraparlamentare anche nella cronaca giornalistica. Oltre al riferito apprezzamento, ve ne sarebbe poi un altro, quello che il commissario sarebbe stato costretto a battere in ritirata per lo sdegno della folla quando lo stesso commissario voleva interrompere un comizio. E vi pare che questo costituisca diffamazione? Il tentare di interrompere un comizio può essere anche giusto e legittimo, e non credo che ci sia da offendersi per questo. Né si è detto che il commissario, nel ritirarsi, ha commesso una vigliaccheria. Può darsi

anzi che questo rispondesse ad un senso di responsabilità.

Quindi mi pare evidente che un processo di diffamazione nel nostro caso avrebbe un certo senso di rappresaglia politica, e pertanto mi auguro che l'Assemblea voglia votare contro l'autorizzazione a procedere.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta di negare l'autorizzazione a procedere, avvertendo che, se la proposta stessa è respinta, si intende che la Camera concede l'autorizzazione.

*(Non è approvata).*

L'autorizzazione a procedere è pertanto concessa.

La terza domanda è contro il deputato Admirante, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata).

La Giunta propone che l'autorizzazione sia concessa.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

Come la Camera ricorda, nella seduta notturna di ieri è stato iniziato l'esame dell'articolo 2 ed è stato svolto il primo emendamento dell'onorevole Cuttitta.

L'articolo 2 è del seguente tenore:

*(Sanzioni penali).*

« Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

« La stessa pena si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni.

« Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o para-militare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti e gli organizzatori sono puniti con la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.

« Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale ».

Gli onorevoli Almirante e Roberti hanno proposto di sostituire al primo comma dell'articolo 2 le parole « da tre a dieci anni » con le altre « da uno a cinque anni », e al secondo comma di sopprimere le parole « chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni ».

Subordinatamente, qualora non fosse accolto tale emendamento soppressivo, propongono di sostituire l'intero comma col seguente:

« La stessa pena si applica ai dirigenti della associazione o movimento, i quali siano a conoscenza delle finalità antidemocratiche perseguite dalla associazione o dal movimento; chiunque vi partecipa, essendo a conoscenza di tali finalità, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

Al terzo comma, propongono: di sostituire alle parole « fa uso di mezzi violenti di lotta » le parole « usa la violenza quale metodo di lotta politica »; di sopprimere le parole « e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni », o, subordinatamente, di sostituirle con le parole « e i partecipanti, qualora siano a conoscenza del carattere militare assunto dalla organizzazione, con la reclusione da uno a tre anni ».

Propongono poi di sopprimere il quarto comma o, subordinatamente, di sopprimere al quarto rigo le parole « in ogni caso »; nonché l'ultimo periodo (da « la condanna dei partecipanti » in poi); e, sempre al quarto comma, terzultimo rigo, propongono di inserire dopo la parola « partecipanti » le seguenti parole: « per un periodo superiore ad un anno ».

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, poiché credo che ella intenda farmi illustrare, come già fu fatto ieri, la serie dei miei emendamenti ad un articolo tutti insieme, per debito di chiarezza ed anche per debito di brevità vorrei seguire

oggi, con il suo consenso, questo sistema: vorrei parlare sul complesso di ogni articolo, intendendosi, che, parlandone, illustrerò gli emendamenti all'articolo medesimo. Questo, anche per l'economia dei lavori.

PRESIDENTE. Sta bene.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. I problemi dei quali intendo parlare a proposito dell'articolo 2 — che è l'articolo che comprende le sanzioni penali — sono i quattro seguenti: entità delle pene, libertà di associazione, responsabilità penali per fatti altrui, pene accessorie.

Quanto all'entità delle pene, è stato ripetuto più volte, anche dall'onorevole ministro, che la presente legge, nei confronti dell'entità delle pene, sarebbe più favorevole della precedente. E in apparenza è così, perché nella legge 3 dicembre 1947 le pene per i dirigenti erano da due a venti anni, mentre qui la pena per i dirigenti è da tre a dieci anni.

Ma il problema — l'onorevole ministro lo sa benissimo — non si risolve in questo semplice raffronto, perché l'intenzione del Governo nel proporre in questa legge pene personali più lievi di quelle contenute nella legge precedente non è stata già quella di formulare una legge più mite della precedente, ma è stata quella di far sì che questa legge, al contrario della precedente, venisse effettivamente applicata. Il ministro lo ha detto con molta franchezza al Senato, e lo ha detto anche nella relazione al disegno di legge: le pene sono state diminuite perché si è ritenuto che l'entità eccessiva delle pene di cui alla legge 3 dicembre 1947, in pratica costituiva un impedimento, una remora per la magistratura ad applicare la legge stessa.

Cito le parole pronunciate dal ministro al Senato: « Non possiamo negare che questa è una legge di natura politica, e noi le dobbiamo togliere ogni estremo che possa farla apparire persecutoria. La legge ha questo principalmente di mira: rendere possibile lo scioglimento delle organizzazioni a carattere neofascista appena esse si presentino nella vita nazionale, senza creare vittimismo di carattere personale, dannosi alla democrazia ».

Vedremo poi se questo intento sia stato raggiunto, o se, per caso, gli emendamenti approvati dal Senato, anche contro il parere del ministro, non abbiano frustrato in gran parte questo intento, dando alla legge ambedue i caratteri: persecutorio nei confronti della collettività, ma anche persecutorio nei confronti delle persone.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Inoltre non si può dimenticare, a proposito delle pene in questo articolo contenute, il problema delle pene accessorie che si sommano, si sovrappongono (e vedremo in qual modo) alla pena principale, facendo sì che il problema non possa essere visto sotto l'angolo visuale esclusivo della pena principale, senza perdere di vista il vero contenuto della legge in questo articolo.

Infine, sempre a proposito dell'entità delle pene e della diminuzione di alcune pene nei confronti della legge precedente, vi è un altro grave problema, connesso a quello riguardante la retroattività della legge, in quanto, avendo il Governo, la maggioranza e tutti i gruppi favorevoli alla legge dichiarato che non si tratta di legge eccezionale ed essendo questa legge, nelle pene o in parte delle pene, più favorevole della precedente, questa legge potrà essere applicata in luogo della precedente, anche per reati e delitti, che avrebbero dovuto essere colpiti e giudicati in base alla precedente. Il che aprirà — ed io penso si voglia farli aprire; penso che questa sia stata l'intenzione di coloro che hanno dichiarato, a parer mio contro la verità, non essere questa una legge eccezionale — dei grossi problemi di fronte alla magistratura; il che consentirà, oltre all'applicazione retroattiva per ragioni di carattere induttivo ed indiziario, anche una sostanziale applicazione retroattiva di questa legge nei casi in cui avrebbe dovuto essere invocata la applicazione della precedente legge.

Non solo; c'è di peggio, perché il Senato, esaminando ed approvando questa legge, ha fortemente aggravato le pene. Nel progetto governativo per i dirigenti, promotori e organizzatori la pena prevista era da uno a cinque anni; nel testo approvato dal Senato la pena è da tre a dieci anni. Nel progetto governativo nei casi di associazioni paramilitari la pena era da due a quindici anni; qui è stata aggravata da cinque a dodici anni.

È dunque chiaro che si è inteso, soprattutto in Senato, aumentare il minimo della pena; e lo si è fatto — il relatore di maggioranza senatore Donati lo ha espressamente dichiarato — onde rendere obbligatorio il mandato di cattura nei confronti dei dirigenti, promotori ed organizzatori di un partito denunciato come neofascista. Cito quanto ha detto il senatore Donati: « La Commissione ha creduto di aderire alla proposta del senatore Cossattini, anche perché l'aumento della pena nel minimo e nel massimo viene a collimare con il minimo e massimo stabilito

dalla norma del codice di procedura penale, che prevede la facoltà al giudice istruttore di emettere il mandato di cattura ».

E successivamente il senatore Donati, in seguito ad una interruzione del senatore Franza, rettificava nel senso che si intendeva prevedere non già una facoltà, ma l'emissione obbligatoria di detto mandato.

Per quanto riguarda, dunque, l'entità delle pene, mi sembra chiaro che la presente legge non è più favorevole della precedente se non in apparenza e che il progetto governativo è stato dal Senato notevolmente aggravato con l'esplicito intento, tra l'altro, di rendere obbligatorio il mandato di cattura per chiunque venga denunciato ed incriminato come promotore, organizzatore e dirigente di un partito, che venga accusato di ricostituzione del partito fascista.

Vedremo subito dopo la conseguenza di ciò sul piano giuridico e sul piano politico generale.

Secondo problema: libertà di associazione.

Nella relazione del Governo al disegno di legge si dichiara che le attività incriminate da questa legge devono rivestire un carattere collettivo. Si dice testualmente: « Va comunque rilevato in ordine alla norma in esame che le attività incriminate devono potersi riferire alle associazioni o ai movimenti e rivestono quindi un carattere collettivo ».

Confesso la mia ignoranza, ma non riesco a capire bene che cosa significhi, dal punto di vista giuridico, una dizione di questo genere. Non riesco a capire quando un dato reato rivesta un carattere collettivo. Vi sono nel codice penale norme che, in parte, dovevano essere anche trasferite in questa legge e poi non lo sono state, relative alle adunate sediziose. Per esempio, si precisa che una adunata di cinque persone può essere qualificata, in determinati casi, come adunata sediziosa. Non credo, però, vi siano norme, che possano essere riferite a questa legge o ai problemi che in questa legge vengono affrontati, le quali permettano di stabilire il confine fra il reato individuale, fra quello che potrei chiamare un reato plurindividuale (cioè commesso da alcuni individui) ed un vero e proprio reato collettivo che investa veramente la responsabilità dell'associazione, dell'organizzazione, del movimento o del partito.

Pertanto, quando la relazione governativa dichiara doversi in questa legge — per quanto attiene agli articoli 1, 2 e 3 — configurare dei reati collettivi, ho l'impressione che non dia alcun elemento chiaro dal punto di vista

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

giuridico, a meno che non si voglia (come si è fatto ancora ieri da qualche oratore) richiamare quanto nel codice penale è detto a proposito delle associazioni a delinquere.

A questo riguardo debbo molto nettamente ripetere quanto ho avuto occasione di dire in Commissione e — come ho fatto in Commissione — cito parole non mie, ma di un nostro avversario implacabile e certamente insospettabile, il senatore Terracini, il quale (l'onorevole ministro lo ricorderà) al Senato ha testualmente dichiarato: « Voglio anzi dire, per ragioni di lealtà, che l'aver richiamato, come qui si fece, nei confronti del partito fascista ricostituito, l'ipotesi dell'associazione a delinquere, mi pare non solo un errore giuridico, ma un'affermazione contraria alla concezione politica che regge la Repubblica italiana. Non confondiamo, neanche sul piano delle più feroci lotte civili, la politica con la criminalità, il codice penale con una legge dettata dalle esigenze della democrazia. Io nego pertanto che, in disperata ipotesi, contro il ricostituito partito fascista si possano adoperare gli strumenti del comune armamentario penale. Lo sappiamo che era consuetudine dei vecchi regimi reazionari del passato cercare di ridurre sul piano della criminalità fenomeni politici a loro spiacenti e pericolosi. Non lo si rifaccia oggi, sia pure per combattere un pericolosissimo fenomeno politico. Non mettiamoci sul terreno allora pre scelto che per sé solo poneva dalla parte del torto coloro che vi scendevano ».

Credo che queste parole del senatore Terracini non abbiano bisogno di alcuna chiosa, anzi ogni mia chiosa sarebbe veramente fuori luogo. Quindi respingo ogni possibilità — sia pure a titolo esemplificativo — di rifarsi, a proposito di questa legge e delle sanzioni penali in essa contenute, alle norme relative alle associazioni a delinquere.

Ed allora, a quali norme ci si può riferire? Evidentemente a quelle dell'articolo 270 del codice penale. Mi si dirà che un riferimento a quelle norme è perfettamente legittimo, che quelle norme sono tuttora in vigore, che non sono state abrogate, che anzi è stata presentata al Senato la legge polivalente proprio in vista della riforma di quelle norme e che la presentazione di una legge intesa appunto a riformare quelle norme dimostra che quelle norme, finché non siano modificate, sono in vigore.

Mi si dirà che quelle norme sono assolutamente tassative e, quindi, se non esistevano dubbi su quelle norme per l'identificazione — sulla base di esse — dei responsabili e per

la configurazione del reato collettivo, dubbi non dovrebbero sussistere in questo caso.

Noi rispondiamo che la situazione è completamente diversa e non è diversa solo la situazione politica (il che sarebbe già sufficiente, ma sarebbe poco), ma è diverso il sistema: il sistema è un altro e la prova che il sistema sia un altro la do subito.

Vigeva un tempo, ma non vige più e non può più essere in vigore perché è stato abrogato in fatto e in diritto non solo dalla Costituzione ma da tutta la nuova situazione, l'articolo 209 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Esso stabilisce: « Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel regno e nelle colonie sono obbligati a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci ed ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione o attività tutte le volte che ne vengano richiesti dall'autorità predetta ». Questo articolo 209 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si inquadra in una situazione che era quella dello Stato — regime e del partito unico. Era chiaro in quella situazione che, essendo lecito per legge un solo partito, tutte le altre associazioni, di qualunque genere, dovessero, nell'atto stesso della costituzione, perfino se non erano associazioni con dichiarati fini politici o parapolitici, comunicare alle autorità il loro sorgere, il loro statuto, la loro natura, l'elenco degli iscritti, e ogni altra notizia che potesse essere richiesta.

Il che significa che non fra Stato e partiti, perché il partito era uno solo, ma fra Stato e associazioni, non solo politiche o parapolitiche, ma perfino culturali e scientifiche, vi era un determinato rapporto, che era il rapporto costituito e creato per l'appunto nel quadro dello Stato-regime. Quel rapporto non esiste più, e in luogo di esso si è creato un altro rapporto relativo a tutte le associazioni, che per ora è regolato soltanto dagli articoli 18 e 49 della Costituzione, dalla norma XII transitoria della Costituzione e dalle leggi da essa derivanti, che in seguito potrà anche essere regolato da norme applicative degli articoli 18 e 49, ma che comunque è quello che è.

Si è creato, cioè, fra Stato e partiti, e quindi fra partiti e cittadini, un rapporto che per ora è semplicemente un rapporto di fatto, e che dal punto di vista legislativo e normativo sarà, per quanto attiene ai partiti considerati fascisti, regolato da questa legge, ma che per ora non è regolato da al-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

cuna legge, se non dalla legge 3 dicembre 1947, che però non contiene norme di questo genere.

Ed allora ne deriva che o si modifica l'intero sistema dei rapporti fra Stato e cittadino, e fra cittadino e partiti, o cioè è possibile, e si ritiene possibile, instaurare un qualche controllo, un qualche legame giuridico fra lo Stato e i partiti, fra i cittadini e i partiti; o, finché tutta questa materia resta fluida, come è fluida finora, finché le associazioni politiche e i partiti politici sono, come sono in questo momento, associazioni di fatto non regolate da alcuna legge, l'intervenire con una legge in questa materia e nei confronti di un solo settore, settore che peraltro non è specificamente indicato nella legge, e non potrebbe esserlo, ma è individuato e definito con delle norme le quali — come abbiamo visto e detto — pongono nel cittadino il dubbio se egli appartenga o meno ad una associazione lecita o illecita, significa mettere non solo i dirigenti e i promotori, ma soprattutto i partecipanti a qualsiasi associazione politica in uno stato di dubbio, in uno stato di incertezza, di menomazione dei propri diritti, in uno stato di parziale o di nulla conoscenza dei propri doveri, tale da menomare in tutti, nel complesso del sistema, il principio della libertà di associazione.

In altri termini, una legge di questo genere potrebbe inquadarsi, anche perfettamente, in un diverso sistema; io non dico in un sistema totalitario o dittatoriale, non dico in un sistema tipo partito unico, ma in un sistema in cui le organizzazioni, gli statuti dei partiti politici, il programma dei partiti politici fossero soggetti a qualche controllo.

Non sto dicendo cose aberranti, come qualcuno può pensare, perché la Costituente affrontò il problema: non intese risolverlo, o non volle risolverlo, o non seppe risolverlo, non mi interessa; ma la Costituente affrontò il problema, e vi furono molti deputati, soprattutto dell'attuale maggioranza, i quali in quella sede chiesero che l'articolo 49 della Costituzione avesse una specificazione più ampia e che non ci si limitasse a stabilire che un partito politico, per essere lecito, dovesse concorrere con metodo democratico a determinare la vita politica nazionale, ma si dovesse anche intervenire nel controllo dell'attività e degli statuti interni dei partiti politici, onde vedere se quel metodo democratico fosse attuato anche all'interno dei partiti politici.

Non voglio dire se si sia fatto bene o male a lasciare i partiti politici in una specie di limbo costituzionale. Forse sarebbe stato bene precisare meglio quelle norme, forse sarebbe stato male: il fatto è che il sistema costituzionale ha lasciato i partiti politici in una specie di limbo.

Ed allora una legge di questo genere non si inquadra assolutamente nel sistema vigente, perché viene a menomare la libertà di associazione, senza conferire quelle garanzie, quei diritti, quei controlli che invece un sistema simile richiederebbe.

Terzo problema e più grave, a proposito dell'articolo 2, è quello delle responsabilità per fatto altrui: problema scottante e oggetto di molte polemiche. A questo riguardo bisogna innanzitutto precisare le figure giuridiche degli eventuali responsabili nei confronti della legge. L'articolo 2 parla, riprendendo vecchie formule (quelle del codice fascista) di «promotori, organizzatori, dirigenti e partecipanti».

Cosa vuol dire dal punto di vista giuridico? Mi riferisco alle formule che si trovano nel commento del Manzini al codice. Dirigenti: «Dirige una associazione chi, pur senza avere qualità di promotore, costituente od organizzatore la presiede od amministra o concorre ad amministrarla od organizza altrimenti in tutto o in parte l'attività collettiva, con funzioni più o meno alte di superiorità».

È indifferente che l'individuo diriga l'intera società ovvero una sua frazione». Trasportiamo questa definizione giuridica, che io ritengo esatta, sul piano dei partiti politici e delle loro organizzazioni. Ne deriva che se un partito politico dovesse essere colpito da questa legge in base al meccanismo degli articoli 1 e 2, sarebbero incriminati tutti coloro che hanno in seno ad esso una carica come dirigenti e quindi come responsabili; essi sarebbero immediatamente arrestati, dato che il mandato di cattura è obbligatorio e sarebbero esposti ad una condanna da tre a dieci anni, salve le pene accessorie. Dirigenti dovrebbero essere dunque considerati non soltanto i dirigenti centrali, quale che sia la loro carica, ma tutti i dirigenti periferici di sezione, unione o federazione provinciale, di sezione, unione o federazione comunale; chiunque abbia cariche collettive è ai sensi di legge dirigente di una associazione politica. Mi si potrà dire che il Governo non intende dare questa interpretazione: la cosa non ha — perdonate — alcun interesse. La definizione giuridica è quella. Il

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

magistrato non potrà, credo, dare altra interpretazione che questa.

Cosa vuol dire « partecipante ? » Ancora una volta riprendo il Manzini: « Partecipa alla associazione chiunque sia entrato a farne parte ancorché inoperosamente, come ancora chi senza essere socio assuma un impiego qualsiasi nell'associazione, ovvero espliciti una attività anche di mera assistenza ad essa, non al singolo associato. L'essersi appartato dall'associazione dopo averla promossa, costituita, organizzata o diretta, o dopo avervi partecipato, non esclude la reità, ma potrà giovare come circostanza attenuante ».

Ancora una volta trasportiamoci sul piano dei partiti politici. Partecipanti, e quindi punibili con la reclusione fino a due anni, oltre alle pene accessorie, sono tutti gli iscritti ad un partito politico. Non sono io a dirlo, ma il testo che ho citato, obiettivamente in dissenso con la relazione di maggioranza. Anche gli impiegati...

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. Anche le dattilografe ?...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Così dice questo testo. Non lo potete smentire. Ne sarei ben felice. Ma debbo attenermi al testo, perché i magistrati si atterranno piuttosto al Manzini che alla vostra relazione. Quindi anche gli impiegati e le dattilografe sono, ai sensi di legge, considerati o da considerare partecipanti ad un partito politico il quale venga colpito attraverso questa norma.

Ho voluto dire questo perché i colleghi che votano la legge si rendano conto di quale sia lo strumento che essi pongono nelle mani dell'esecutivo (articolo 3) o anche semplicemente della magistratura (primo comma dello stesso articolo).

Questo è lo strumento. Non si dica quindi che noi vogliamo fare del vittimismo. Io sono perfettamente certo che voi non volete questo, perché non è il vostro interesse politico. Però chi vota questa legge i vittimismo autorizza a farli, li rende possibili. E questo è un dato di fatto che credo che in sede politica non possa essere assolutamente né smentito né contestato, perché risulta dal testo della legge.

C'è poi il problema delle responsabilità per fatti altrui. Mi si è detto che è una ingenuità, che è addirittura un errore giuridico quello di sostenere che questa legge o qualsiasi altra legge, dato il nostro sistema giuridico vigente, possa contemplare responsabilità penali per fatto altrui. Mi si è detto, mi si è insegnato, perché io sono completamente digiuno di queste nozioni, che le pre-

leggi hanno risolto il problema per sempre, che il codice penale ha risolto il problema per sempre, che l'articolo 27 della Costituzione ha risolto in maniera ancora più categorica, e, vorrei dire, autorevole ancora il problema, in quanto la responsabilità penale è personale.

Ancora una volta io mi permetto però di passare dal piano astrattamente politico a quello concreto del meccanismo di questa legge. Questa legge colpisce un partito politico. Sulla base dell'articolo 1 di questa legge, o la magistratura o il Governo possono incriminare come fascista un partito politico. Si mette allora in moto l'articolo 1 e, attraverso il meccanismo dell'articolo 2, potranno essere condannati i dirigenti, gli organizzatori, i promotori, i partecipanti di quel partito politico.

Potrebbe quindi anche trattarsi di un numero larghissimo di cittadini italiani. E ciò se si verifica — dice l'articolo 3 — anche una sola delle ipotesi dell'articolo 1. Quali sono le ipotesi? L'abbiamo visto ieri. Sono il « perseguire finalità... » con tutti i gerundi che vengono appresso, sono il « volgere la propria attività » con tutto quello che viene appresso, sono il « compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista ». Sono i tre grandi casi in cui il meccanismo dell'articolo 1 si può mettere in moto. Come può essere messo in moto? È necessario che esso debba avere l'avvio da tutto il partito politico nel suo complesso? No, anzi i proponenti di questa legge e coloro che votano e parlano a favore della legge dichiarano che questa ipotesi non si verificherà mai, giacché nessun partito sarà così ingenuo — si dice — da scoprirsi così smaccatamente.

Ma allora potrà accadere che un singolo episodio, verificatosi al centro o alla periferia di un partito, metta in moto questo meccanismo. Però, una volta che questo meccanismo sia posto in moto, si colpiscono tutti i dirigenti, gli organizzatori, i promotori e i partecipanti. Ma, dicono i sostenitori della legge: il magistrato avrà tutta questa gente davanti, farà le sue brave istruttorie con rito direttissimo, distinguerà, condannerà, assolverà, secondo i casi e, per l'articolo 27 della Costituzione, quando si sarà appurato attraverso le indagini, attraverso gli interrogatori, attraverso i processi, che il cittadino Caio o il cittadino Sempronio non è in dolo, non ha commesso reato, non si è reso conto di commettere reato, non sarà condannato, ma sarà assolto.

Ora, io posso obiettare che la semplice facoltà data all'esecutivo di mettere in moto

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

un meccanismo così spaventevole, cioè di promuovere indagini, addirittura arresti nel caso si tratti di dirigenti, e processi — sono questi periodi ipotetici di secondo tipo, onorevole Poletto, e non di terzo, purtroppo — e ciò nei confronti di centinaia di migliaia di cittadini, mi sembra sia sufficiente per indurre a qualche cautela coloro che stanno dicendo sì a questa legge. Ma il guaio è che neanche la garanzia del dolo sussiste in verità; e ancora una volta ve lo dico con parole non mie (perché, ripeto, non sono competente in materia), ma ve lo dico con le parole del solito commento. Dice il già citato testo del Manzini (quarto volume, pagina 340): « È possibile, specialmente nelle associazioni che ammettono gradi progressivi di iniziazione, che alcuni soci ignorino il vero fine dell'associazione (ed io osserverò che nei partiti politici questo è possibilissimo); nel qual caso essi non possono punirsi per il titolo delittuoso in esame. Deve peraltro trattarsi dell'assoluta ignoranza del detto fine, mentre il dubbio, che è scienza alternativa, non escluderebbe il dolo specifico. Il dubbio non esclude il dolo. In tal caso, anzi, si presenta una ipotesi di quella figura giuridica che un tempo si designava come *dolus eventualis*. Soltanto quando una norma particolare esiga espressamente o implicitamente, per la punibilità di un fatto, la certezza da parte dell'agente, il dolo non sussiste se non si prova questa certezza ».

Da questo testo ho tratto l'emendamento, che considero più importante, all'articolo 2: « i partecipanti, qualora siano a conoscenza delle finalità o del carattere militare ». Ho voluto cioè inserire quell'elemento di certezza, di mancanza di dubbio, che lo stesso testo giuridico da me citato suggerisce si inserisca, per evitare, appunto, che il cittadino, cadendo in dubbio, cada anche in reato; perché, in reati di questo genere, il semplice dubbio non esclude affatto il dolo generico. Mi pare così di aver dimostrato che non esiste la garanzia del dolo in questa legge.

Ultimo problema per quanto riguarda l'articolo 2: quello delle pene accessorie. A proposito di questo problema, ho sentito una impostazione ufficiale che direi piuttosto ingenua o che tale vuol sembrare. Ho sentito dire: vi allarmate per le pene accessorie, ma si tratta di un normale istituto giuridico sancito dal codice penale all'articolo 29; è chiaro che la pena principale trascina seco le pene accessorie.

Se questa tesi fosse tanto semplice e ovvia come coloro che la sostengono vogliono far

credere, il comma sarebbe inutile. Se questo comma è stato inserito e in esso si parla delle pene accessorie, vuol dire che esso non è affatto inutile e vuol dire che esso modifica le norme vigenti. Infatti, per i dirigenti, promotori, costitutori, l'inciso che si trova all'ultimo comma dell'articolo 2 — « in ogni caso » — vuol significare che per le pene minori, anche con la condizionale, si ha la privazione dei diritti o uffici previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 29 del codice penale, per cinque anni. Ancora: per i partecipanti si ha in ogni caso, anche per pene lievissime ed eventualmente con la condizionale, la privazione dei diritti elettorali per cinque anni.

Quindi, per quanto riguarda le pene accessorie, questa legge innova profondamente e duramente le norme vigenti del codice penale; di maniera che si potrebbe, in ipotesi (ipotesi — direi — del primo tipo, onorevole Poletto!), pensare che dei cittadini, in base a questa legge, vengano condannati a pena lievissima (quindici giorni, uno, due, sei mesi con la condizionale) e in ogni caso la pena accessoria sarebbe dei cinque anni di privazione dei diritti elettorali, se trattasi di partecipanti, e di diritti elettorali e civili, se trattasi di dirigenti.

Avverrebbe così che la pena accessoria diventerebbe in effetti la pena principale; e avviene in ogni caso, con questa legge, che la pena accessoria non è in sostanza accessoria, perché viene staccata dalla entità della pena principale e collegata alla qualità della pena principale. Il che, come concetto giuridico, mi pare sia una innovazione rispetto al codice penale.

In altra sede ho sostenuto la incostituzionalità di questa norma. Non insisto, perché ho già trattato il tema e la Camera è stata di avviso diverso dal mio, come al solito. Debbo però rilevare che, se possono sussistere dei dubbi circa la violazione della Costituzione per quanto riguarda l'articolo 48 della Costituzione stessa, essendovi in quell'articolo la esplicita eccezione della sentenza penale, non possono — credo — sussistere dubbi per quanto riguarda l'articolo 22 della Costituzione, in cui di sentenza penale non si parla e si dice esplicitamente che nessun cittadino può essere privato dei diritti civili, per motivi politici, mentre, in questo caso, un cittadino viene privato dei diritti civili per motivi politici. L'articolo della Costituzione esclude...

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. Non lo esclude per coloro che ricostituiscono il partito fascista. Siamo sempre lì. Da due mesi siamo sempre a questo punto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Questa tesi, onorevole Poletto, in questa sede non può valere, in altra sì. In questa sede può valere un'altra tesi, quella sostenuta in Commissione, cioè che il delitto di cui trattasi in questa legge è un delitto politico, perché lo definiamo come tale, ma è comunque un delitto; perché una legge lo condanna come delitto, e pertanto un cittadino può essere privato giustamente dei diritti civili (vede che le vengo incontro: le suggerisco io una tesi accettabile). Quello che ha detto lo respingo, perché la definizione di reato politico, di legge politica, è una definizione che viene dalla vostra parte, viene dallo stesso Governo. D'altra parte, mi pare che sia una definizione più che evidente. Non solo perché la legge contempla dei delitti politici, ma perché la legge è stata promossa, dettata e accelerata anche da motivi che esplicitamente, con molta franchezza, sono stati dichiarati, dallo stesso Governo proponente, motivi politici.

Quanto alla privazione dei diritti elettorali, che con una proposta approvata ieri si vuole poi estendere nel tempo (e non so come si farà; mi sembra che la Costituzione abbia da dire qualche parolina in proposito, perché, se è costituzionale la norma XII, primo comma, ho l'impressione che sia costituzionale anche il secondo comma della stessa norma XII; ma di questo parleremo a suo tempo), debbo rilevare una strana impostazione, che si è sentita riecheggiare in Senato ed anche in quest'aula a proposito del problema generale più che di questo particolare problema. Il relatore di minoranza, Rizzo Domenico, in Senato ha detto: vogliamo evitare di ritrovarci di fronte con i medesimi diritti non con chi ci ha privato di quei diritti per venti anni, ma con coloro che, dimentichi di quella catastrofe, vorrebbero ripetere lo sciagurato esperimento.

Questa tesi è stata ripetuta con altre parole anche da lei, onorevole ministro. Ella ha detto in Senato: è più che giusto che siano privati dei diritti elettorali quei cittadini i quali, se per avventura la loro parte politica prevalesses, priverebbero gli altri dei diritti elettorali.

Debbo rilevare che questa illazione è del tutto arbitraria. Qui il processo è fatto non solo alle intenzioni e alle finalità, ma addirittura si va alle profezie politiche, e non mi sembra molto serio e corretto, nell'esame di una legge, abbandonarsi alle profezie. Ma, a parte ciò, debbo rilevare che qui siamo, dal punto di vista giuridico, al di qua della

legge del taglione, siamo più indietro, siamo in un medioevo più oscuro di quello che espresse il suo diritto con la legge del taglione. Non siamo più neppure alla legge dell'occhio per occhio e dente per dente, perché si dichiara esplicitamente che si vuol colpire non solo chi è stato reo di determinati delitti con la stessa pena che egli ha fatto capitare addosso ai malcapitati che gli sono stati sotto le grinfie, ma si vogliono punire altri che quei delitti non hanno potuto commettere, non fosse altro che per ragioni di età o perché in altre cose affaccendati, ma nella presunzione che essi potranno un giorno, in un domani irrealizzabile, seguire l'esempio di coloro che sono stati già puniti.

È un ragionamento che sul piano politico mi sembra veramente inaccettabile, sul piano morale ancora più inaccettabile, ma sul piano giuridico vorremmo non sentire ripetere, anche perché non avete bisogno di abbandonarvi a ragionamenti del genere, quando una maggioranza concorde e disciplinatissima vi garantisce l'approvazione della legge e la bocciatura di tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Sulla questione della entità della pena, non riesco bene a rendermi conto del ragionamento del relatore di minoranza. Il progetto prevede la pena da tre a dieci anni, per i promotori, e la reclusione a partire dal minimo di 15 giorni, per i partecipanti; la legge ancora attualmente vigente prevede, invece, una pena da dieci a venti anni...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Il progetto governativo parla di pena da uno a cinque anni.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. È vero, ma il relatore di minoranza si dovrebbe evidentemente ancora di più, se la pena fosse ridotta ancora: da tre anni a un anno, per esempio. Perché il ragionamento suo è questo: voi avete dolosamente abbassato la pena da dieci a tre anni per consentire ai magistrati di applicarla con maggior facilità. Se l'avessimo ancora ridotta da tre a un anno, ci direste: «come siete astuti! L'avete ridotta ancora di più affinché sia più spesso applicata!». Onorevoli colleghi, è la vecchia questione del draconismo penale: quando le leggi sono eccessivamente severe, i giudici si rifiutano di applicarle. È bene, dunque, indicare dei minimi tali che i giudici non abbiano riluttanza ad

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

applicare le pene quando il reato, in concreto, sia stato compiuto. Credo che il progetto abbia fatto benissimo a ridurre da dieci a tre anni. Ma avrebbe fatto male, se lo avesse ridotto ancora di più. È un reato di rilevante gravità, per cui la pena da tre a dieci anni è proporzionata.

Quanto, poi, alla pena per coloro che non hanno grandi responsabilità, che non sono promotori, ma che sono le semplici vittime della propaganda fascista, la pena della reclusione di quindici giorni è una pena molto moderata, che non dovrebbe davvero spaventare coloro che hanno stabilito, nella loro legislazione, delle pene enormi, di 10-15-20 anni, per i militanti dei partiti cosiddetti antinazionali. Quindi, mi pare che la Camera possa votare con tranquillità il progetto così com'è.

Quanto alla questione riguardante la libertà di associazione, ne abbiamo già larghissimamente discusso. L'onorevole Almirante ripropone brillantemente sempre le medesime questioni: prima sotto l'aspetto pregiudiziale, poi sotto l'aspetto politico, poi sotto l'aspetto giuridico. Ma, in sostanza, si tratta sempre delle medesime questioni. In proposito abbiamo già risposto due o tre volte in Commissione. Nella nostra Costituzione è naturalmente sancita la libertà di associazione; ma deve trattarsi di libertà di associazione per fini leciti, che non siano contrari al fine ultimo della democrazia, che è la sua stessa conservazione. Qui si tratterebbe della libertà di associarsi per distruggere il fondamento della democrazia. È più che giusto che vi sia una disposizione penale che vieti associazioni di questo genere.

L'onorevole Almirante, citando un passo del discorso del senatore Terracini, dice che i casi in esame non si possono paragonare alle associazioni a delinquere di cui parla l'articolo 416 del codice penale; ed io sono d'accordo con l'onorevole Almirante. Questa è incriminazione autonoma: l'articolo 416 non è in alcun modo richiamato, nè quanto alla pena, nè quanto alla definizione giuridica. È una incriminazione autonoma tutta particolare, della quale abbiamo già largamente discusso la giustificazione storica, morale, politica e giuridica.

Passiamo alla terza questione sollevata dall'onorevole Almirante: quella della responsabilità per fatto altrui. Mi consenta, l'onorevole Almirante: perché non vuole aver fiducia nella magistratura?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ne avete tanto poca voi!

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Almirante, ella si è già lamentato, perché abbiamo osato levare qualche critica contro alcuni magistrati. Ella, invece, critica la magistratura in genere come istituzione, presumendola incapace di applicare la legge come deve essere applicata. Esiste la disposizione dell'articolo 42 del codice penale: « Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e con volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo ».

Noi non abbiamo proposto la soppressione di questo articolo. I principi in esso sanciti rimangono fermi nella nostra Costituzione e nella legge penale. Perché l'onorevole Almirante suppone che il magistrato italiano li ignori e non li voglia applicare? Vi saranno delle questioni di specie e di dettaglio, se, ad esempio, anche un impiegato, o una dattilografa di movimento dichiarato illegale ne sono o no partecipi: lo saranno in talune ipotesi di specie, e in altre non lo saranno, ma è sempre un esame di fatto che il giudice farà.

Il portiere dello stabile dove ha sede un movimento dichiarato illegale è partecipe o non partecipe perché apre la porta dell'ascensore ai dirigenti? Io dico di no. Viceversa un funzionario, o un impiegato, può essere volta a volta partecipe, o meno, a seconda delle circostanze. E non si preoccupi, onorevole Almirante, vi sono dei giudici a Roma che esamineranno le fattispecie alla luce dell'articolo 42 e decideranno, onestamente, se si tratta di un partecipante volontario, attivo, doloso, cosciente, oppure di un impiegato occasionale, che non sa esattamente a quale organizzazione presta il suo servizio.

Vi è poi l'ultima questione, che mi pare quella delle pene accessorie. Qui non riesco bene a capire che cosa vuol dire l'onorevole Almirante. Sono stato molto attento quando ha discusso questa materia in Commissione e lo sono stato anche oggi prendendo alcune note, ma senza fortuna.

È incostituzionale, secondo l'onorevole Almirante, questa disposizione? E perché? Quando il legislatore crea una nuova ipotesi di delitto, purché applichi delle disposizioni che stanno genericamente nella Costituzione e che non sono contrarie ai principi fondamentali del codice penale, è perfettamente libero di stabilire delle pene principali e delle pene accessorie.

Ella mi dice: c'è una questione di carattere costituzionale, perché la Costituzione dice che nessuno può essere privato per motivi politici

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

dei diritti civili. Per motivi politici si privavano cittadini, sotto il fascismo, persino del diritto naturale e insopprimibile alla cittadinanza, poiché gli emigrati politici potevano essere privati della cittadinanza, come ella ricorda. Ma qui non è il caso, perché la Costituzione vieta di privare il cittadino dei diritti civili per motivi politici, mentre qui sarà privato di certi diritti solo in seguito ad una condanna penale.

È vero che la condanna è per un reato che si caratterizza come reato politico. Sono d'accordo con l'onorevole Almirante nel riconoscere che questa materia è materia di reato politico, ma appunto perché si tratta di reato politico, quale altra pena accessoria, in nome di Dio, vuole applicare, se non quella che, riconoscendo che l'autore è delinquente politico, lo priva precisamente dell'esercizio dei diritti politici?

Una diversa regolamentazione sarebbe una contraddizione in termini che ci renderebbe ridicoli. Ammettiamo che ci può essere sanzione penale per motivi politici, che si possa e si debba mettere un uomo in prigione per 10 anni; se poi non si applicasse la sanzione accessoria esattamente corrispondente... (*Interruzione del deputato Almirante*). No, onorevole Almirante. Ella ha cominciato a studiare il codice penale da poco. L'articolo 29 stabilisce le norme generiche: quando la parte speciale del codice non dice nulla in tema di pene accessorie, si applicano le pene accessorie ponderalmente in proporzione dell'entità della pena principale. Ma se elle avesse sfogliato tutta la parte speciale, avrebbe visto quante volte pene accessorie sono particolarmente stabilite per delitti che le postulano, per la loro stessa natura, in forme diverse da quelle previste genericamente nell'articolo 29.

Quindi, il carattere stesso del delitto esige una determinata categoria di pene accessorie, la parte speciale le applica. E siamo precisamente nel caso. Di fronte ad un delitto politico che richiede una determinata specie di pene accessorie, la privazione dei diritti politici, si doveva stabilire quella specie di pena accessoria; se non l'avessimo prevista avremmo fatto opera incompleta e pressoché ridicola.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 2?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per le considerazioni esposte dall'onorevole relatore per la maggioranza prego di volere respingere tutti gli emendamenti proposti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Nessun emendamento è stato accettato dalla Commissione né dal Governo.

Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta tendente a sostituire i tre primi commi dell'articolo 2 con i seguenti:

« Chiunque promuove od organizza la ricostituzione del partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica ai dirigenti della associazione o movimento. Chiunque vi partecipa viene diffidato ad allontanarsene. Se persiste, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Se l'associazione o movimento assume il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori dell'organizzazione armata o paramilitare, ovvero dell'uso dei mezzi violenti di lotta, sono puniti con la reclusione fino a dieci anni, ed i partecipanti con la reclusione fino a due anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « da tre a dieci anni » con « da uno a cinque anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

« Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dieci anni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Almirante, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Almirante, tendente a sostituire l'intero secondo comma col seguente:

« La stessa pena si applica ai dirigenti della associazione o movimento, i quali siano a conoscenza delle finalità antidemocratiche perseguite dalla associazione o dal movimento; chiunque vi partecipa, essendo a conoscenza di tali finalità, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

(*Non è approvato*).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

« La stessa pena si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a 2 anni ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Almirante, tendente a sostituire, nel terzo comma, alle parole « fa uso di mezzi violenti di lotta » le parole « usa la violenza quale metodo di lotta politica ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Almirante, tendente a sopprimere, nello stesso terzo comma, le parole: « e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Almirante, tendente a sostituire le parole che l'emendamento testé respinto voleva sopprimere con le parole: « e i partecipanti, qualora siano a conoscenza del carattere militare assunto dalla organizzazione, con la reclusione da uno a tre anni ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione:

« Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o para-militare, ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni ».

*(È approvato).*

Al quarto comma, gli onorevoli Almirante e Roberti hanno proposto un emendamento soppressivo.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Onorevoli colleghi, mi sono astenuto rigorosamente dal prendere parte a questa discussione, anche quando una avventata citazione dell'onorevole Clerici...

CLERICI. ...esatta, però.

RUSSO PEREZ. ... e una imprudente battuta dell'onorevole Almirante mi tiravano per i capelli e mi imponevano quasi di prendere parte alla discussione stessa. Se

fossi stato presente ieri, mi sarei astenuto dalla votazione; e mi asterrò in seguito.

I motivi sono facilmente intuibili, e mi limiterò quindi ad accennarli soltanto. Io sono un leale sostenitore di questo Governo e della maggioranza da cui esso è stato espresso. Il Governo chiede l'approvazione di questa legge; però io sono stato, per due anni e mezzo circa, iscritto al movimento sociale italiano, contro il quale la legge è diretta. È verissimo che impiegai questi due anni e mezzo a lottare tenacemente perché il movimento non camminasse per quella strada che lo avrebbe irrimediabilmente portato all'attuale situazione e che ne sono uscito quando la mia perseveranza si dimostrò più debole della « loro » pervicacia. Tuttavia, per rispetto a me stesso, credo opportuno astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Almirante soppressivo del quarto comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento subordinato Almirante, che propone di sopprimere al quarto rigo le parole « in ogni caso » e l'ultimo periodo, e cioè « la condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del codice penale ».

*(Non è approvato).*

Sempre al quarto comma l'onorevole Almirante propone di inserire al terz'ultimo rigo, dopo la parola « partecipanti », le parole « per un periodo superiore ad un anno ». Pongo ai voti questo emendamento.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione:

« Fermo il disposto dell'articolo 29, comma primo del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'articolo 28, comma secondo, numero 1, del Codice penale ».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

MAZZA, *Segretario*: legge:

(*Aggravamento di pene*).

« Le pene sono aumentate quando il colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati.

« Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante e Roberti hanno proposto, al primo comma, di sostituire alle parole: « con sentenza » le parole « con sentenze che si riferiscano a fatti verificatisi in almeno tre giurisdizioni di Corte d'appello », e alle parole « sentito il » le parole « su conforme deliberazione del » hanno proposto inoltre di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Almirante ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Come al solito, illustrerò tutti i miei emendamenti per non dovervi poi ritornar su.

Sul primo comma dell'articolo 3 ho presentato degli emendamenti che hanno una importanza molto minore delle questioni che solleva il secondo comma dello stesso articolo. Sugli emendamenti relativi al primo comma ho da dire pochissime parole. Chiedo che in luogo di dire « con sentenza », si dica « con sentenze che si riferiscano a fatti verificatisi in almeno tre giurisdizioni di Corte di appello ». Lo chiedo, perché in sede di discussione generale, un deputato favorevole alla legge, l'onorevole Amadeo, ha dichiarato che egli ritiene che occorreranno più sentenze perché si possa arrivare alla sentenza la quale dichiara la ricostituzione del partito fascista, e quindi la necessità del suo scioglimento. A me sembra evidente che così debba essere, perché per avventura può darsi che una singola sentenza concerna fatti di tale estensione e di tale gravità da rendere legittima la declaratoria a fine sentenza e quindi il successivo provvedimento dell'esecutivo, ma è molto più verosimile l'ipotesi che una singola sentenza riguardi fatti occasionali, verificatisi in una determinata circoscrizione giudiziaria e non riguardanti fatti di tale continuità da poter veramente portare a una soluzione giuridica e quindi politica del problema.

Quanto poi all'altra modifica, che concerne il primo comma, essa è in sostanza di carat-

tere formale: anziché dire « sentito il Consiglio dei ministri », preferirei si dicesse « su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Ma i problemi gravi relativi all'articolo 3 sono quelli sollevati dal secondo comma, e cioè dal potere dato all'esecutivo, attraverso questo secondo comma, di sciogliere un partito politico attraverso un decreto-legge.

La relazione di maggioranza dice che in questo articolo « si attua nella maniera più netta e nella forma più esplicita la distinzione, consacrata dalla Costituzione, fra le attribuzioni e i compiti dei tre poteri dello Stato ».

Ora, onorevoli colleghi, mi sembra veramente enorme che, proprio a proposito di questo articolo, voi sosteniate che in esso si attui nella maniera più perfetta la distinzione dei tre poteri!

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ci riferiamo alla norma del primo comma.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. È una tesi imprudente, perché l'obiezione fondamentale a questo comma sta proprio nel fatto che in questo comma la divisione dei tre poteri salta per aria. E voi stessi non potete negarlo, perché successivamente dite che si tratta dell'eccezione alla regola. Ma ammetterete che, quando nello stesso comma di uno stesso articolo della stessa legge, sul piano giuridico, si contempla prima la regola e subito dopo un'eccezione di questa portata, non è l'eccezione a saltare per aria, ma la regola! Quindi, mi sembra che potevate fare a meno di sostenere questa tesi.

Secondo: si dichiara nella stessa relazione di maggioranza che la tesi degli oppositori di destra (che indubbiamente saremmo noi) è che si vorrebbe attribuire alla magistratura la facoltà esecutiva di sciogliere un partito politico.

Ora, qui dobbiamo essere molto chiari, perché ho l'impressione che anche il ministro — inavvertitamente, senza dubbio — abbia equivocato su questo punto.

Quale è la situazione? Secondo il primo comma dell'articolo 3, alla magistratura spetta: 1°) l'accertamento sul verificarsi di una tra le ipotesi di cui all'articolo 1, cioè l'individuazione del reato e del reo; 2°) i normali compiti della magistratura: istruttoria, la sentenza. Nella sentenza, oltre ad individuare i reati personali, si può giungere all'individuazione di quello che è stato definito il reato collettivo, cioè si può arrivare a dire: siccome i cittadini A, B, C, responsabili di quel reato, fanno parte di quel tale partito, quel tale partito va riconosciuto come partito fascista.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

A questo punto, il testo primitivo del disegno di legge, quale fu dal Governo presentato all'altro ramo del Parlamento, prevedeva che nella sentenza, oltre a dichiararsi la ricostituzione del partito fascista, si dichiarasse anche che quel tale partito dovesse essere sciolto.

Contro questa tesi, in Senato, si levarono dei magistrati, fra i quali, più illustre di tutti, il senatore Azara, che ritenne (e dal nostro punto di vista aveva ragione) che alla magistratura non può darsi il pesante e forse incongruo compito di dovere, oltre che dichiarare la ricostituzione del partito fascista, ordinarne lo scioglimento, e che questo specifico compito di carattere esecutivo e successivo alla sentenza, debba invece spettare all'esecutivo.

Ma è venuto fuori il primo comma dell'articolo 3, nel quale si attua la diversione dei poteri, perché la magistratura fa il suo compito e l'esecutivo, successivamente, interviene per fare il suo.

Quindi, non è assolutamente vero che la tesi di quelli che voi chiamate nella relazione gli oppositori di destra, cioè la nostra tesi, consista nel voler rimettere alla magistratura l'atto esecutivo dello scioglimento. Noi diciamo: la magistratura ha il dovere, ha il compito, ha la prerogativa costituzionale di dover accertare se si sia verificato il reato, di dover dichiarare se il reato sia individuale o collettivo, se cioè vi sia stata, ai sensi dell'articolo 1, la ricostituzione del partito fascista; dopo di che, quello che fu giustamente chiamato l'atto politico-amministrativo, l'atto esecutivo spetta al Governo. E ritornerò su questo.

Intanto, mi basta qui aver risposto dicendovi che ci avete attribuito una tesi che non abbiamo mai sostenuta.

Poi entrate in polemica con la tesi della sinistra. Le sinistre hanno sempre sostenuto — quando non si sono dimenticate di questo problema, come se ne stanno dimenticando in questo momento — che questa (basta rifarsi alla discussione svoltasi al Senato, agli interventi del senatore Terracini e al dibattito svoltosi in seno alla Commissione della Camera) sia materia di legge e che, pertanto, il potere non solo di sciogliere un partito politico, ma di riconoscere essersi ricostituito il partito fascista spetti al Parlamento. Le sinistre hanno tale loro atteggiamento politico definito sul piano politico e legislativo attraverso un emendamento specifico, che fu presentato al Senato dal senatore Terracini, emendamento che il Senato respinse, che è

stato preannunciato in sede di Commissione della Camera e che per la strada è stato abbandonato.

Non mi interessa in questo momento l'atteggiamento politico delle sinistre, che è quello che è, né mi interessano i motivi per i quali quell'emendamento è stato abbandonato. Mi interessa stabilire che il sistema proposto dalle sinistre è un sistema che noi abbiamo sempre combattuto, in quanto ritenevamo e riteniamo che sul piano giuridico il Parlamento, costituito dai rappresentanti dei partiti politici eletti a scrutinio di lista, non possa essere il giudice naturale di un partito politico nel Parlamento stesso rappresentato; però abbiamo sempre ritenuto e dichiarato che per lo meno la tesi delle sinistre aveva il merito di costituire un sistema, che noi ritenevamo iniquo dal punto di vista giuridico e costituzionale, ma un sistema che aveva la sua logica e rimetteva l'intera trattazione della materia al Parlamento e non costituiva quell'ibridismo mostruoso dei diversi poteri, che la norma venuta fuori dal Senato crea.

Nella relazione di maggioranza si dice che esiste il potere di controllo del Parlamento sugli eventuali arbitri che il Governo potesse commettere. Ma, onorevoli colleghi, è evidente che il potere di controllo in un caso di tal genere è puramente nominale. Ancora una volta, dal problema giuridico passiamo alla situazione pratica. Un governo, che per essere un governo nell'attuale sistema deve essere sorretto, nel momento in cui emette il decreto, da una maggioranza, emette a nome di una maggioranza, e impegnandola, un decreto di scioglimento di un partito. Il decreto-legge ha effetto immediato: quel partito è sciolto, le sue sedi sono piantonate dalla polizia, i suoi beni confiscati, i suoi dirigenti tratti in arresto. Dopo di che quel governo, forte della sua maggioranza, si presenta al Parlamento per far sì che quel decreto legge venga convertito in legge entro 60 giorni, come l'articolo 77 della Costituzione dispone.

E voi mi dite che in tal caso esiste un potere parlamentare di controllo. Quale controllo? Quale maggioranza parlamentare, in un caso simile, può pensare di negare a quel governo la ratifica del decreto-legge così presentato? Voi allargate le braccia. Allarghiamo pure le braccia, ma il problema si pone in questi termini, non si può mascherarlo.

Il decreto-legge si differenzia dalla legge non — come ella, onorevole Rossi, mi disse in sede di Commissione — sotto il profilo tecnico; il decreto-legge si differenzia dalla legge

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

proprio perché costituisce una diversa soluzione di carattere politico. Che questa diversa soluzione piaccia alla maggioranza attuale e a qualsiasi maggioranza è perfettamente naturale, ma che siamo sul piano del diritto e della Costituzione è un altro discorso e non mi pare che su questo piano sia solida la vostra posizione.

Ancora, nella relazione di maggioranza rilevo un'altra tesi sostenuta in sede di Commissione dai relatori: nel caso del decreto-legge di scioglimento, nessuna persona è colpita, perché è colpita la collettività. Scusate, la collettività che cos'è, se non l'insieme delle persone che la compongono? Che vuol dire: nessuna persona è colpita dallo scioglimento del proprio partito politico? Anzitutto sono colpiti gli interessi morali e politici delle persone; attraverso la confisca dei beni del partito (che possono anche essere i beni dei dirigenti o dei promotori del partito) possono essere colpiti anche interessi di natura materiale.

Ma mi stupisco che dei democratici dicano che non vengono colpite le persone quando sono colpiti gli interessi politici e morali, la figura civile stessa, direi, delle persone; e in maniera così grave e così drastica.

Si tratta, quindi, di colpire le persone, si tratta, in quel caso, di un provvedimento che ha natura penale, se non altro perché (e ne riparlerò fra breve) il decreto legge di scioglimento, che cosa dichiara non solo alla opinione pubblica e al Parlamento, ma alla magistratura? Che secondo l'interprete più autorevole e autorizzato, l'esecutivo, e quando il decreto fosse stato convertito in legge, anche secondo il Parlamento, il partito X è il ricostituito partito fascista. Il che equivale a dichiarare che i promotori, gli organizzatori, i partecipanti del partito X sono sempre, nel senso in cui ne parlava l'onorevole Poletto giorni fa, dei delinquenti politici, dei rei politici, uomini che devono soggiacere alle misure previste dall'articolo 2 di questa legge; e non possono non soggiacere a quelle misure, perché il codice penale fa obbligo al funzionario, che venga a conoscenza di un delitto commesso di denunciare il delitto medesimo. Quindi, le persone sono colpite, quindi siamo in materia anche qui di applicazione di legge penale. Infine, nella relazione di maggioranza si dice ancora, ed è l'affermazione più grave di tutte, che il Governo avrebbe potuto ricorrere al decreto-legge comunque, e che, in sostanza, il Governo, inserendo questa disposizione nella legge, per la quale si deve ricorrere al decreto-legge,

ha concesso qualche cosa, in quanto in materia di associazioni vietate, di partiti vietati, ha delle leggi vigenti ampi poteri discrezionali.

Rispondo che tutto ciò non è affatto vero, anzi, è veramente falso. Per prima cosa, a proposito del potere del Governo di ricorrere comunque al decreto-legge, lo stesso ministro dell'interno ha avuto cura di dichiarare, quando ha sostenuto la norma in Senato, che egli la approvava, ma che tuttavia non riteneva essere la materia in genere, materia di legge. Ella, signor ministro, ha dichiarato questo: approvo questa norma, approvo che si ricorra al decreto-legge per offrire maggiore garanzia, ma con tutto questo non voglio sottoscrivere la tesi, secondo cui questa sarebbe materia di legge. Ora, lo stesso Governo che ha sostenuto questa tesi, non può venirci a dire, sia pure attraverso la relazione di maggioranza, che la materia è tanto materia di legge che il Governo avrebbe potuto ricorrere al decreto-legge quando avesse voluto.

Ancora più incongrua è l'altra tesi, secondo cui il Governo avrebbe potuto fare uso dei suoi poteri discrezionali, dei poteri conferitigli dal codice penale vigente, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in vigore, e in particolare dall'articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che l'onorevole ministro ha richiamato in Senato. Ancora più incongrua, ripeto, è questa tesi, perché la Costituente ha impedito al Governo, in questa materia, di ricorrere a quegli strumenti. La Costituente ha emanato invece la prima norma di attuazione della XII disposizione transitoria della Costituzione attraverso la legge 3 dicembre 1947, e la Costituente ha ritenuto che la XII norma transitoria non fosse una norma prelettiva e quindi non fosse tale da autorizzare il Governo ad un'azione immediata, ma ha ritenuto che quella norma dovesse essere tradotta e interpretata attraverso una legge che è stata finora la legge 3 dicembre 1947, e che, fra giorni, potrà essere la legge che stiamo discutendo. È la Costituente che ha dato l'interpretazione autentica della Costituzione, e il Governo ha dimostrato di accettarla.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quella legge è anteriore.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. La legge 3 dicembre 1947 è stata promulgata il 18 gennaio 1948 ed è entrata in vigore dopo la Costituzione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ma il disegno di legge fu presentato nel marzo del 1947.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. So però che tale legge è entrata in vigore dopo la Costituzione, e questo argomento voi l'avete sostenuto per dimostrare che quella legge è perfettamente costituzionale, tanto è vero che la nostra parte non ha sollevato dubbi sulla costituzionalità della legge 3 dicembre 1947, cosa che in sede giudiziaria è invece accaduta.

Il Governo, d'altra parte, ha dimostrato di accedere a quella interpretazione costituzionale; però quando si è accorto che, dal suo punto di vista, le norme interpretative della XII disposizione transitoria della Costituzione, contenute nella legge 3 dicembre 1947, non erano valide e non erano sufficienti per l'azione politica che il Governo voleva compiere, ha ritenuto di dover prendere l'iniziativa e di presentare questa legge. Ora, in quel momento, se il Governo riteneva di avere poteri discrezionali sulla base della disposizione XII, poteva agire (se lo credeva, se ne aveva la possibilità, se ne aveva il coraggio, direi) attraverso l'articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ma, nel momento stesso in cui il Governo, per sostituire la legge 3 dicembre 1947, ha ritenuto di doversi fare promotore di un nuovo disegno di legge, in quel momento medesimo il Governo confessava che la tesi — che poi per comodità ha sostenuto in Senato, e sostengono ora gli stessi relatori per la maggioranza — non aveva alcun fondamento. Ancora una volta, non sostenete due tesi in una volta; non mi sembra lecito.

È interessante, d'altra parte, l'atteggiamento tenuto precedentemente dalla maggioranza circa questo problema, è interessante quanto ebbe a dire al riguardo il ministro dell'interno al Senato nel discorso conclusivo. Egli era in quel momento in polemica con le sinistre. La legge non era stata ancora notificata, si era ancora di fronte al testo di legge che comprendeva non la facoltà di scioglimento tramite decreto-legge, ma la facoltà di sospensione (articolo 5) da parte del Governo. Ora, alle sinistre l'onorevole ministro dell'interno in quel momento rimproverava un loro incoerente atteggiamento, avendo le sinistre alla Costituente presentato, attraverso gli emendamenti Gullo e Schiavetti, delle proposte che tendevano a conferire al Governo la potestà di scioglimento o di sospensione di un partito politico ritenuto fascista.

Quando lessi quell'intervento del ministro dell'interno mi stupii che il ministro sollevasse quella questione, perché mi sembrava ovvio che, se alle sinistre egli poteva fare l'accusa

di essere state incoerenti nei confronti del loro atteggiamento tenuto alla Costituente sullo specifico problema, a lei, onorevole ministro, noi potevamo fare lo stesso rimprovero nei confronti dell'atteggiamento dal Governo e dalla maggioranza tenuto in quella stessa occasione, perché gli emendamenti Gullo e Schiavetti alla Costituente non furono respinti con i voti nostri (noi non c'eravamo), ma con i voti, con il pensiero e con il parere esplicito della maggioranza. Ella, onorevole ministro, votò contro quegli emendamenti, votò contro anche l'onorevole De Gasperi e votò contro tutto il gruppo democristiano.

Strano, quindi, che ella abbia pensato di rimproverare ad altri partiti un atteggiamento non conseguente proprio su un problema nel quale un analogo atteggiamento non conseguente è stato tenuto dal Governo e dalla maggioranza.

Ad ogni modo, è molto interessante il fatto, a proposito di questo problema, che il Governo, presentando al Senato circa due anni fa l'attuale disegno di legge, non pensò affatto di poter giungere fino allo scioglimento di un partito politico con un decreto-legge; pensò di poter arrivare semplicemente alla sospensione di un partito politico. Ed è soprattutto significativo il fatto che nel discorso che ella, onorevole ministro, tenne al Senato circa sei mesi fa per difendere questo disegno di legge nella sua primitiva impostazione, per difendere l'impostazione dell'articolo 5 di allora (facoltà di sospensione data al Governo), abbia ritenuto di dire: « Ci siamo attenuti » — cito a memoria, ma non credo erroneamente — « al precedente autorevolissimo della Costituente, rimettendo alla magistratura la facoltà di sciogliere un partito politico considerato fascista ».

Quindi, quel precedente della Costituente — che poco fa ella mi voleva contestare — sei mesi fa in Senato ella considerava « autorevolissimo », e a quel precedente ella si era rimesso, scrivendolo anche nella relazione con cui questo disegno di legge è stato presentato al Senato. Non solo, ma nella relazione è specificato che si ritiene di dover dare ai partiti politici e ai cittadini la garanzia democratica del ricorso alla magistratura, e in tal senso il Governo presentava e giustificava il disegno di legge presentato al Senato. Non solo ancora, ma a proposito dell'articolo 5 che prevedeva la facoltà di sospensione, il Governo nella sua relazione di presentazione di questa legge al Senato chiariva che anche quelle norme che esorbitavano dai principi di cui si parlava poco prima, tuttavia le loro garanzie di carat-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

tere democratico le presentavano. Leggo testualmente dalla relazione presentata dal Governo in Senato i due brani, perché sono di importanza fondamentale ai fini del problema che ci sta interessando. Per quel che riguarda la garanzia di ricorso alla magistratura, nella relazione governativa si dice: « La norma che rimette alla autorità giudiziaria l'accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dalla legge per aversi la ricostituzione del disciolto partito fascista e il conseguente scioglimento del movimento o dell'associazione, ripetizione dell'uguale norma contenuta all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, vuole costituire conferma e ossequio all'esigenza democratica di offrire le più sicure garanzie a favore dei movimenti o delle associazioni incriminate ».

Pertanto, quelle garanzie che noi oggi chiediamo e che, chiedendole noi, oggi vengono respinte dal Governo e dalla maggioranza e vengono giudicate ingiuste e inconseguenti, venivano dichiarate dal Governo, con la legge che proponeva sei mesi fa, come garanzie necessarie alle quali il Governo intendeva dare conferma e ossequio.

E a proposito dell'articolo 5, che a quelle garanzie costituiva una certa eccezione, infinitamente meno grave dell'attuale, la relazione così dice: « La norma dell'articolo 5 del disegno di legge ha un carattere integrativo di quella dell'articolo 4, ultimo comma, essendo la sospensione dell'attività dell'associazione o del movimento misura cautelativa o temporanea connessa al provvedimento penale. Sicché, ove lo scioglimento non venisse pronunciato dal magistrato, l'efficacia del provvedimento di sospensione viene senz'altro a cessare. Tale misura, la cui adozione dovrà evidentemente essere giustificata da condizioni di particolare gravità, è subordinata ad una duplice condizione: alla denuncia all'autorità giudiziaria da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria ed al grave pericolo per l'ordine pubblico che l'associazione, il movimento determinerebbe se non venissero sospese le ulteriori manifestazioni ».

Dunque al Senato sei mesi fa il Governo, proponendo una norma infinitamente meno grave dell'attuale, prendeva l'iniziativa di precisare: 1°) che si trattava di una norma temporanea; 2°) che la sospensione poteva essere dichiarata contemporaneamente alla denuncia alla autorità giudiziaria e che pertanto ove la denuncia si fosse conclusa con un procedimento assolutorio anche la sospensione sarebbe venuta immediatamente a cessare; 3°) che, comunque, il provvedimento

doveva essere connesso ad uno stato di grave pericolo per l'ordine pubblico. Questo era l'atteggiamento del Governo sei mesi fa, atteggiamento mutato non sul piano politico (perché i mutamenti di ordine politico possono essere sempre compresi e giustificati), ma sul piano giuridico, sul piano costituzionale, sul piano delle garanzie democratiche. Questa è una situazione obiettiva che vi ho chiarito con le vostre stesse parole.

Il problema più grave che questo comma solleva è quello dei poteri conferiti all'esecutivo. Dal punto di vista costituzionale che cosa si risponde da parte del Governo alle nostre obiezioni? Non ho trovato finora altra risposta (tranne quelle alle quali ho già controbattuto in sede di risposta alle relazioni di maggioranza) che quella contenuta nella relazione governativa alla legge, circa, in quel caso, la facoltà di sospensione, e non quella di scioglimento. Nella relazione governativa al disegno di legge si dice che, siccome non vi è alcun articolo della Costituzione che neghi all'esecutivo il potere di sospendere l'attività di un partito politico, deve ritenersi che, facendo la Costituzione su quel punto, la Costituzione implicitamente autorizzi il Governo a intervenire nella vita dei partiti politici sospendendone l'attività. A tale strana considerazione ha già risposto al Senato l'onorevole senatore comunista Spezzano (il quale poi ha cambiato parere; ma non importa: su questa legge tutti hanno cambiato parere o si riservano di cambiarlo. Presumo che lo cambieranno soprattutto in seguito). L'onorevole Spezzano ha risposto con una foga pari a quella con la quale potrei rispondere io. Gli è venuta fuori addirittura una frase latina: *hic sunt leones*, questo è il punto culminante della legge, qui è il meccanismo più antidemocratico. Ma, a parte le citazioni latine, egli ha detto, a mio parere, cosa ragionevole quando ha rilevato che è assurdo sostenere che, quando la Costituzione non toglie esplicitamente all'esecutivo una data facoltà, per ciò stesso gliela attribuisce. Se così veramente fosse, se la Costituzione dovesse in tal modo essere interpretata, mi pare che il Governo, allora, dovrebbe attribuirsi non so quante e quali facoltà, giacché poche sono le facoltà che espressamente la Costituzione nega all'esecutivo. Bisogna invece riferirsi alle normali facoltà che vengono conferite all'esecutivo, bisogna riferirsi soprattutto a quella distinzione di poteri che qui invece va assolutamente a monte.

Dal punto di vista giuridico, mi sembra evidente, dal testo di questo secondo comma

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

dell'articolo 3, che il principale obbrobrio, direi, di questa norma sta nell'inciso « Il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 1 ». Che cosa vuol dire infatti quell'inciso? Vuol dire: semprechè « a suo insindacabile giudizio » ricorra, ecc. E credo che non possano essere equivocate le mie parole a questo riguardo, non credo possa essere interpretata in modo diverso questa norma.

È quindi evidente che il Governo si sostituisce al magistrato, che il Governo diviene esso stesso magistratura. Il Governo, cioè, indaga, accerta. Si potrebbe credere che io sia fuori strada ritenendo che così possa essere; ma il presentatore dell'emendamento che in Senato è divenuto poi secondo comma dell'articolo 3 si è espresso esattamente al riguardo, si è espresso cioè negli stessi termini in cui mi sto esprimendo adesso io, se non addirittura in termini ancora più gravi. Alludo al senatore Ricci, il quale ha pronunciato testualmente queste parole: « Sia nell'ipotesi in cui fuori o durante il processo il Governo tragga elementi che possano essere già acquisiti od estranei al processo stesso, concomitanti con esso o da esso lontani nel tempo e nello spazio ».

Pertanto questo emendamento è nato dall'ipotesi che durante un processo o indipendentemente da un processo, il Governo possa venire in possesso di elementi di giudizio che possano far parte di quelli processuali o siano da essi lontani nel tempo e nello spazio; di modo che siamo di fronte, oltre che ad una magistratura ordinaria, anche ad una vera e propria magistratura di Stato, affidata all'esecutivo, al quale è commessa la facoltà di acquisire, o addirittura di creare incartamenti — conosciamo certi metodi dell'esecutivo: ma non facciamo insinuazioni! — e di emettere un proprio giudizio senza alcuna interferenza di alcuna regolare magistratura o di alcun organo ad essa pertinente; giudizio, sentenza, mediante cui si proclama che un qualsiasi partito politico ricada nei disposti di questa legge.

E ciò può accadere anche durante un regolare processo, anche dopo un regolare processo in cui la magistratura abbia già posto in moto il normale esperimento di indagini e acclaramento di fatti. Può accadere così che la magistratura indagli, giudichi, sentenzi su un partito politico e contemporaneamente il Governo indagli, giudichi, sentenzi o nello stesso modo, o in base ad elementi diversi venuti in suo possesso. O giudizio difforme, quindi, o giudizio concorrente, ma

in ogni caso sovrapponendo un proprio giudizio a quello insindacabile e sovrano della magistratura.

Ancora una volta, a questo punto, a coloro che allegramente — « come le pecorelle escon dal chiuso » — stanno per approvare questa legge, devo dire: attenzione, sarebbe molto meno iniquo e preoccupante per tutti che si approvasse una norma speciale intesa a colpire il partito al quale ho l'onore di appartenere o qualsiasi altro partito, piuttosto che fare quello che si sta facendo, cioè formulare una legge nella quale si attribuiscono all'esecutivo contro un partito politico poteri di questo genere! Voi attribuite oggi, con questa norma, all'esecutivo, questi poteri; voi fate oggi dell'esecutivo, sia pure in un caso specifico, il giudice inquirente, il giudice istruttore, il magistrato, il collegio giudicante, l'esecutore della sentenza nei confronti di un partito politico; voi gli attribuite un potere che non gli toglierete più, create un precedente che non potrete smontare mai! Attenzione, voi fate una legge, non un provvedimento di polizia! Voi uscite dalla Costituzione (perché ritenete sia nel vostro interesse politico del momento, sul quale non discuto, o perché in buona fede ritenete che tale sia l'interesse politico generale, e neppure di questo voglio discutere in questa sede) ma attenzione! voi state legiferando e state dando all'esecutivo questi poteri! Il testo della legge parla estremamente chiaro.

E, quanto ai poteri dell'esecutivo, ancora, lo stesso comma dice: « Nei casi straordinari di necessità e urgenza ». I relatori di maggioranza credono a questo punto di cogliermi in fallo dicendomi: siamo nella eccezione, ci vuole il caso della straordinaria necessità e urgenza.

E ancora una volta io colgo in fallo loro, e molto facilmente, e dico: scusate, vogliamo completare il senso di questo inciso? Che cosa vuol dire « nei casi straordinari di necessità e urgenza »? Vuol dire nei casi che il Governo ritenga « casi straordinari di necessità e urgenza »; perché è il Governo che giudica, è il Governo che stabilisce se si ha il caso straordinario di necessità e urgenza! Chi può contrapporsi alla tesi governativa? Chi può impedire che il Governo, attraverso gli organi di informazione, attraverso la stampa e la radio (che il Governo manovra e deve manovrare in gran parte), raffiguri e faccia raffigurare all'opinione pubblica un « caso straordinario di necessità e urgenza » in un momento in cui ciò gli torni vantaggioso

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

o in un momento che ritenga sia quello in cui determinate misure debbano essere prese? Chi può impedire al Governo di *montare* un « caso straordinario di necessità e urgenza »? Lo abbiamo visto, è un episodio di cui ho parlato parecchie volte: quando a gran parte di questa Camera fece comodo montare il caso famosissimo e famigeratissimo della Garbatella, successe uno scandalo nazionale: vedi caso della Garbatella! Caso che possiamo anche deplorare e deprecare, ma in cui si trattava solo di poche decine di ragazzi, mentre altri casi — ben più deprecabili — sono passati senza nessun clamore, assolutamente sotto silenzio, perché questo non era nell'interesse soggettivo e obiettivo del Governo e della maggioranza.

Sono queste le garanzie che offre questa legge, sono questi i casi eccezionali! E chi mi dice che cosa sia l'eccezione per un Governo che voglia fare leggi e norme e provvedimenti di eccezione e si voglia mettere sul piano della eccezionalità?

La magistratura ne esce molto male. Mi diceva l'onorevole Rossi che, di solito, in questa sede, io difendo le prerogative della magistratura e poi non me ne fido. Ma io dovrei dire che tutta questa legge è una prova di sfiducia verso la magistratura. E prova più grossa di sfiducia nei confronti della magistratura non poteva esser data da chi ha proposto e ha approvato il secondo comma dell'articolo 3.

La prova di sfiducia è proprio lì. In questa legge, la fiducia verso la magistratura arriva sino alla fine del primo comma dell'articolo 3: sino a quel punto la magistratura è arbitra di tutto il sistema. Chè, in fondo, tutte le obiezioni finora mossemi nei confronti dei miei dubbi e delle mie perplessità, se ci si ferma al primo comma dell'articolo 3, possono essere anche giustificabili. L'onorevole Paolo Rossi, con aria paterna, mi diceva poc'anzi: « perché non si fida della magistratura? ». Per carità: siete voi che non vi fidate della magistratura! Tanto è vero che avete sentito il bisogno al primo comma dell'articolo 3 di far seguire il secondo. Se vi foste fidati della magistratura, vi sareste fermati al primo comma, e avreste concluso con il dire: il magistrato giudica se si sia ricostituito...

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. La magistratura spesso impiega tre anni per accertare un fatto di questo genere. Vi sono tre gradi di giurisdizione. Qui si parla di casi di necessità e d'urgenza.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Vengo subito a questo. Ella, onorevole Rossi,

dice: la magistratura impiega tre anni. Siamo alla solita obiezione.

Quando qualcuno di noi ha osservato (in Commissione, alla vigilia delle elezioni o subito dopo le elezioni, il 27-28 maggio): « perché tanta fretta nell'approvare questa legge? », si è sentito dire: « bisogna far presto ». E l'onorevole Giuseppe Bettiol ha detto: « noi preferiamo una legge fatta rapidamente oggi, magari un po' sbagliata, piuttosto che una legge fatta meglio domani; perché oggi questa legge ci serve ».

Quando poi si passa ad esaminare il congegno interno di questa legge e si obietta che determinate norme sono ingiuste ed incostituzionali, ma comunque ingiuste, e stridono con tutto il congegno giuridico del nostro Stato, mi si risponde: « abbiamo fretta, la magistratura è lenta, occorre far presto ». Ed io dico: onorevole Rossi, a parte il fatto che sono rilievi che stridono in una discussione di carattere giuridico e costituzionale, rilievi che indeboliscono la tesi di coloro che li avanzano, a parte questo, non è neanche esatto che per ottenere gli scopi che vi proponete, il congegno della magistratura sia troppo lento: perché, ancora una volta, per uscire dal piano giuridico e venire al piano politico, quando attraverso l'articolo 2 si è stabilito il mandato di cattura obbligatorio contro i dirigenti di un partito politico e si è data quindi al Governo e al procuratore della Repubblica, che poi deve eseguire, la facoltà di togliere la libertà personale a tutti i dirigenti di un partito politico, si è già messo il Governo in condizioni di paralizzare, molto meglio che con le norme di cui all'articolo 5 del disegno di legge nel testo presentato al Senato, un partito politico. E voi tutti mi insegnate che, quando i dirigenti di un partito politico son messi nelle condizioni di non potersi muovere, di non poter comunque comunicare con i loro iscritti, la vita di quel partito politico è paralizzata. E poi vi sono i processi con rito direttissimo di fronte ai tribunali.

È evidente che in una situazione simile l'effetto, se è questo che si vuol raggiungere, di mettere un partito politico, eventualmente pericoloso per l'assetto democratico dello Stato, in condizioni di non nuocere, è già raggiunto.

Quindi, non è la ragione dell'urgenza che ha spinto ad inserire, dopo il primo comma, il secondo comma nell'articolo 3. È un'altra ragione: è una ragione di diffidenza, di sfiducia; è un tentativo di attribuire, attraverso questa legge, all'esecutivo dei poteri esorbitanti. E non ho bisogno di dirvelo io, perché lo avete detto voi: nella relazione di maggio-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

ranza, infatti, è proprio scritto che attraverso questa norma si vuol dare all'esecutivo il potere di intervenire direttamente: « Invece la soluzione adottata dal Senato nel secondo comma sancisce un diretto intervento del potere esecutivo ». Questo avete scritto, ed è inutile andare a cercar farfalle altrove. Questo è lo scopo della norma, dichiarato e proclamato con la franchezza che in talune occasioni sa trovare lo stesso ministro dell'interno. È il diretto intervento dell'esecutivo quello che vi interessa. Si è voluto scartare la possibilità che la magistratura, non attraverso la lungaggine delle sue procedure, ma attraverso la imparzialità delle sue procedure, potesse ad un certo punto bloccare il tentativo del Governo di mettere fuori legge un partito politico.

Questa è la situazione; non è un motivo di rapidità che vi spinge. Ve l'ho dimostrato e non potete contestarmelo. Potevate contestarmelo finché non esisteva la norma che porta al mandato di cattura obbligatorio, ché, quando vi è il mandato di cattura obbligatorio per tutti i dirigenti, un partito politico è paralizzato.

L'esempio della Francia è stato citato molte volte in questi giorni. Si tratta in quel caso di un partito politico fortemente organizzato, di un grosso e grande partito politico il quale ha moltissimi dirigenti, ha moltissime sezioni, ha le sue cellule, ha una organizzazione poderosa come quella di un grosso partito comunista. È stato sufficiente arrestare uno dei suoi dirigenti, sia pure il più qualificato, per mettere, in sostanza, in mora tutto il partito e rendere assai incerte le sue possibilità di reazione. Questa legge vi offre possibilità molto più ampie di quelle che Pinay è andato a scovare nel codice napoleonico: non v'è alcun bisogno del secondo comma dell'articolo 3 se non per consentire l'intervento diretto dell'esecutivo e per mettere fuori causa la magistratura. Quindi, non si tratta di sfiducia per le lungaggini delle procedure della magistratura, ma di sfiducia per la possibilità che il partito accusato ha di dare una pubblicità alla propria difesa, che il procedimento giudiziario consente: la magistratura accusa, ma nello stesso tempo difende: mette l'accusato con le spalle al muro, ma il più turpe degli accusati ha la possibilità di fare ascoltare le sue ragioni attraverso un avvocato difensore. Qui si nega ai dirigenti di un partito politico anche questa facoltà.

Qualcuno ha osato dichiarare, con espressione veramente infelice (della quale mi ram-

marico io per lui), che il nostro partito politico sarebbe al di sotto della banda Giuliano. Debbo ora dire che, ai sensi di questa legge, un partito politico incriminato è veramente al di sotto di Giuliano. Perché il bandito Giuliano e i suoi turpi complici hanno avuto dei difensori; per mesi l'opinione pubblica si è interessata a quella vicenda. Non vi è delinquente che, in Italia, non abbia a suo favore le gazzette più o meno ufficiali o ufficiose, indipendenti o di partito, e non abbia i colleghi difensivi e ogni possibilità di difesa. Qui, ai dirigenti di un partito politico, si tappa la bocca: si impedisce loro di dire le proprie ragioni. È il Governo che sindaca, decide, raccoglie le prove e su quelle prove costruisce le proprie, presunte o vere, indagini, dà il proprio giudizio, ed emette la propria sentenza. Questa è la norma del secondo comma dell'articolo 3. È una norma che ha modificato la intiera fisionomia della legge. Contro la legge noi evidentemente avremmo combattuto lo stesso; ma questo secondo comma dell'articolo 3 ha costituito, al Senato, addirittura una sorpresa, e costituisce un incongruo nel sistema di tutta la legge. Questa è l'eccezionalità in seno alle eccezionalità: non credo che possiate negarlo.

E, a proposito della magistratura, facciamo insieme le ipotesi che si possono verificare. Che cosa può accadere? Può accadere un primo caso: che, contemporaneamente, la magistratura emetta per conto suo una sentenza su un determinato partito politico e il Governo emetta il suo decreto-legge. Secondo caso: che la magistratura emetta una sentenza e dopo il Governo intervenga con un decreto-legge. Può accadere inoltre che il Governo emetta un decreto-legge e che dopo intervenga la magistratura ed emetta la sua sentenza. Il Governo ha fatto al Senato la quarta ipotesi: quella per cui possa essere emesso il decreto-legge e non intervenga alcuna sentenza. È stato detto, al Senato, dal ministro e dal relatore per la maggioranza, senatore Donati: non è affatto detto che al decreto di scioglimento di un partito politico debbano seguire le denunce dei suoi dirigenti, esponenti, partecipanti e via di seguito. Ed io rispondo che questa ipotesi è falsa. Innanzitutto perché il codice penale prescrive che chiunque venga a conoscenza di un reato lo debba denunciare (in questo caso è il ministro dell'interno che deve comunicare che è stato consumato un reato gravissimo, quello di aver ricostituito il partito fascista, né si può ignorare che il reato è stato commesso, limitandosi pertanto al decreto-legge; deb-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

bono necessariamente seguire le denunce). In secondo luogo, come ho già detto in Commissione, se noi per caso dovessimo essere colpiti da un decreto-legge di scioglimento e il Governo, per motivi suoi, ritenesse di non dover far seguire le denunce, le denunce seguirebbero per parte nostra, perché noi abbiamo il diritto di essere giudicati dalla magistratura.

In questo caso non siamo neanche al regime dei tribunali speciali. Qui ci si sottrae al tribunale speciale. Non siamo neppure al difensore di ufficio o di fiducia; siamo al di fuori della possibilità di avere il difensore di ufficio.

Se si applica la seconda parte dell'articolo 3, la situazione è questa. Il Governo emette un decreto con il quale dichiara lo scioglimento del partito in quanto ricostituzione del partito fascista. Conseguenze del decreto-legge: le sedi del partito vengono chiuse; i beni vengono confiscati; i dirigenti, promotori, organizzatori e partecipanti di quel partito sono rei di fronte a questa legge, sulla base di questa legge, per aver ricostituito il partito fascista. È un reato obiettivo. Questa legge lo dichiara. Qualcuno dice che il Governo non farebbe seguire le denunce.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Almirante, o la denunciavano, e allora ella ha i suoi difensori o il collegio di difensori che desidera; o non la denunciavano, e allora ella non può avere difensori.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Se mi denunciavano, io ho tutti i difensori che desidero; ma con questo particolare: che ho già perduto in anticipo la causa, perché il Governo, prima o contemporaneamente o dopo lo svolgimento di quell'inutile processo (che sarebbe una farsa processuale), ha già sciolto o sta sciogliendo il partito determinando varie conseguenze sul piano politico e giudiziario.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Sul piano politico, non su quello giudiziario.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Allora ritorniamo alla vostra tesi, secondo cui lo scioglimento non interessa le persone. Può darsi che ella la pensi così nei confronti del suo partito politico, ma io non la penso così nei confronti del mio.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Interessa politicamente, ma non penalmente. Non faccia confusione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Interessa politicamente e anche penalmente.

Interessa anzitutto politicamente ed economicamente per le ragioni che nella stessa legge sono contenute; interessa moralmente per ragioni pure evidenti; e interessa penalmente, perché la magistratura in quali condizioni si trova? Supponiamo che il Governo abbia sciolto quel tale partito politico in quanto lo ha ritenuto e dichiarato ufficialmente «partito fascista»; dopo di che vi sono delle denunce e si svolge il processo davanti alla magistratura. Ella, onorevole Rossi, mi dice ch'io non ho fiducia nella magistratura; ma io le rispondo che in questo modo si impedisce alla magistratura di funzionare, perché di fronte alla magistratura si è già preconstituito, non solo come accusatore o come denunziante, ma come sentenziante addirittura, il Governo e il Parlamento intiero. I quali hanno detto e dicono alla magistratura: «per conto nostro quel partito è fascista, i signori Tizio e Caio sono responsabili di aver ricostituito il partito fascista, per conto nostro sono rei; adesso giudicate voi».

Questa è l'indipendenza della magistratura come voi la concepite? Il Governo sugli stessi problemi sui quali deve pronunziarsi il magistrato si pronunzia prima per conto suo, con una sua particolare indagine e il suo particolare giudizio; associa a sé l'intero Parlamento nello stesso suo giudizio, e poi dice alla magistratura: adesso, indipendente, libera, sovrana magistratura, giudica tu! Ma che libertà e sovranità è se, sui problemi sui quali la magistratura si deve esprimere, si esprime già un altro potere che non ha, secondo la Costituzione, possibilità di esprimersi su questi problemi?

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Ella dimentica che nel nostro sistema abbiamo ammesso anche la Corte costituzionale, che può perfino annullare le leggi. Quindi abbiamo talmentè diviso i poteri...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ella, forse, vuol farsi burla di me; e io non le concedo questo argomento. Il primo argomento da me sollevato in sede costituzionale (ed ella rispose che erano cose che non avevano alcuna serietà in quest'aula e da un tale pulpito), il primo argomento — dicevo — da me sollevato qui in aula e in Commissione, ed anche dall'onorevole Franza al Senato — ed anche dall'onorevole Roberti quattro anni fa in quest'aula — fu esattamente questo: dateci la Corte costituzionale prima di legiferare (non prima di fare questa legge ma prima di legiferare), perché altrimenti si costruisce un edificio il quale manca delle sue fondamenta. Ci fu risposto quattro anni

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

fa con un non rispondere, con un « fine di non ricevere »; e siamo andati innanzi per quattro anni in questo modo!

Quando io ho rilevato, e ho fatto precisa eccezione pregiudiziale e costituzionale, che questa legge non può essere approvata se prima non vi è la garanzia della Corte costituzionale, proprio e soprattutto per i motivi che nascono dall'esame dell'articolo 3 e che ella, onorevole Rossi, convalida con la sua obiezione, mi si è risposto che le mie osservazioni non erano serie. Senonché ora mi si dice di aspettare l'avvento della Corte costituzionale...

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Ella non ha capito la mia interruzione, onorevole Almirante, e mi riservo di spiegarliela meglio quando avrò la parola sul suo emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non so davvero che cosa io possa non aver capito, dal momento che la situazione è chiarissima. Io non attribuisco certo la responsabilità della inesistenza della Corte costituzionale all'onorevole Rossi o al Governo, o alla maggioranza stessa, ma mi limito a prendere atto di questa situazione che mi pone nella impossibilità di ricorrere, di fronte a questo gravissimo comma della legge, all'unico ente che potrebbe esaminare obiettivamente il problema e risolverlo. In altre parole, questo comma dell'articolo 3 non mi dà modo di chiamare il Governo a rispondere del suo provvedimento, come non dà modo, peraltro, di ricorrere al Consiglio di Stato per la mancanza del provvedimento politico-amministrativo del potere esecutivo. Ma nemmeno, entrando in funzione il secondo comma dell'articolo 3, posso ricorrere alla magistratura ordinaria, così come non posso ricorrere al referendum sull'intera legge perché anche questo istituto non è ancora stato regolato legislativamente. È giusto tutto questo? Ed è giusto che ora l'onorevole Rossi mi venga anche a dire di attendere, perché la legge sulla Corte costituzionale entrerà in vigore e io potrò ricorrere? Sarà tutt'al più una gentile scappatoia o anche un contentino per noi, ma non è certo una risposta sufficiente a persuaderci circa la legittimità di questo secondo comma dell'articolo 3.

E, inoltre, è legittimo, in casi di questo genere, il ricorso al decreto-legge? Evidentemente il decreto-legge non può che regolare una materia legislativa, essendo esso niente altro che una particolare forma del legiferare, come dimostra il fatto che l'articolo 77 della Costituzione che lo regola fa parte della

sezione II della seconda parte della Carta costituzionale che si intitola « La formazione delle leggi ». Stabilito questo, i casi sono due: o il provvedimento di scioglimento del partito rappresenta materia di legge ed allora non ha ragione di esistere il primo comma dell'articolo 3; o non si tratta di materia di legge (secondo la tesi sostenuta dallo stesso onorevole ministro Scelba) ed in questo caso non può restare in piedi il secondo comma dello stesso articolo. In altre parole, voi non potete stabilire insieme la competenza della magistratura da un lato e del Governo in funzione legiferante dall'altro: onorevoli colleghi, bisogna seguire la stessa strada fino in fondo e stabilire se il provvedimento è materia di sentenza o di decreto-legge.

È un dilemma dal quale non si può scappare. O sostenete la tesi secondo cui la norma XII della Costituzione sarebbe precettiva e quindi sufficiente a fare applicare l'articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e a promuovere un provvedimento amministrativo del Governo; o affidate la materia alla magistratura; o sostenete che è materia di legge del Parlamento, con tutte le garanzie: scegliendo ciascuna di queste tre strade la parte colpita ha delle garanzie che in caso di provvedimento politico-amministrativo sono rappresentate dal Consiglio di Stato, in caso di sentenza della magistratura sono rappresentate dalla Cassazione a sezioni riunite, e nel caso della legge sono rappresentate prima dall'iter legislativo normale di ogni provvedimento di legge, ed infine dalla Corte costituzionale.

Ma con il meccanismo che avete creato con un compromesso politico al Senato, voi siete riusciti mirabilmente a togliere alla parte colpita ogni garanzia, perché si comincia con la magistratura, ma nel momento in cui si potrebbe ricorrere alla magistratura interviene l'esecutivo e blocca; si prosegue con l'esecutivo, ma nel momento in cui si potrebbe ricorrere al Consiglio di Stato interviene il Parlamento e blocca; si arriva al Parlamento e, nel momento in cui si potrebbe ricorrere alla Corte costituzionale, la Corte costituzionale non c'è. Ed allora si sono tolte tutte le garanzie. Con un ibridismo veramente straordinario si sono, sostenute, come si fa di solito, tutte le tesi insieme, si sono negate tutte le tesi insieme, ed è venuta fuori una norma di questo genere. Voi dite che è giuridicamente corretta; avete l'autorità di dirlo perché siete maggioranza, ma mi sembra un po' difficile rispondere a queste nostre argomentazioni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Devo concludere su questo punto con due domande.

Prima domanda: resta in piedi, secondo voi, oltre la facoltà di scioglimento, anche la facoltà di sospensione di cui all'articolo 5 del disegno di legge nel testo presentato al Senato? Il problema è stato posto al Senato, perché al Senato il senatore Ricci e lei, onorevole ministro, hanno sostenuto che, siccome il più contiene il meno, la facoltà di scioglimento contiene anche la facoltà di sospensione. Quindi lo stesso esecutivo che con decreto-legge potrebbe sciogliere un partito politico potrebbe, con un atto politico-amministrativo, sospendere un partito politico. Mi sembra, questo, un punto piuttosto importante per un orientamento circa quelli che potranno essere, sulla base di questa legge, i rapporti tra Governo e partiti politici.

Seconda domanda: al Senato, onorevole ministro, ella ha fatto una affermazione interessante, che le voglio citare: « Se si trattasse di dichiarare illegittimo ciò che fino ad un determinato momento è stato considerato legittimo, la competenza sarebbe sicuramente del Parlamento e non del potere esecutivo, perché, se la legge riconosce legittimo un determinato movimento, non può il Governo, di suo arbitrio, con un provvedimento di polizia, dichiarare che esso non è più legittimo ». Ora, io chiedo: quale è la legge secondo cui in Italia un partito italiano ha legittimazione? Non vi è. Si dirà: v'è la Costituzione; v'è la XII disposizione. In base alla XII disposizione (tanto per fare il caso pratico e, una volta tanto, per parlare in prima persona), fino al momento in cui stiamo parlando, delle due l'una: o voi, per ragioni che non conosco e non voglio giudicare, avete ritenuto di non applicare la XII disposizione nei nostri confronti, o non l'avete potuta applicare. Il fatto è che, vigente la XII disposizione dal 1° gennaio 1948, il movimento politico che ho l'onore di rappresentare ha partecipato di pieno diritto, e senza che alcuno gli negasse questa sua partecipazione di pieno diritto, alla vita politica italiana. Noi abbiamo preso parte a tutte le prove elettorali che si sono svolte in Italia, e la legge elettorale, se non altro, ci ha legittimato a parità con gli altri. Abbiamo partecipato alle elezioni amministrative comunali e provinciali con nostre liste, e nessun organo di Stato ha contestato a noi il diritto di concorrere alla battaglia politica democratica in Italia. I rappresentanti del « movimento sociale italiano », fino a questo momento, hanno goduto e godono in tutte le assemblee gli stessi diritti degli altri

membri. Pertanto, vigente la XII disposizione transitoria della Costituzione, il « movimento sociale italiano » ha avuto piena legittimazione giuridica nello Stato democratico italiano. È un dato di fatto, onorevole ministro, incontrovertibile: ella non verrà a dirmi che sono un deputato diverso dagli altri! Per lo meno, non me ne sono accorto (ho avuto, è vero, delle ingiurie da parte degli avversari politici, ma anche le ingiurie ci associano; d'altro canto, a parte le ingiurie, mi è parso che neppure il più aspro degli avversari mi abbia detto di essere io un deputato con minori diritti degli altri). Sono un deputato eletto a scrutinio di lista, nella lista del M. S. I., così come i miei colleghi.

Quindi, se è vera la sua tesi, secondo la quale la XII disposizione transitoria e finale (primo comma) è l'unica norma che determini la legittimità o meno dei partiti, ne deriva la conseguenza che ella ha ritenuto che questa norma non fosse applicabile a noi come norma precettiva; oppure il Governo è venuto meno ai suoi doveri nei nostri confronti, cosa che non credo, visto ch'esso dichiara ogni giorno di essere così sollecito nel voler fare contro di noi quello che ritiene essere il suo dovere.

Quindi, a tutt'oggi, onorevole ministro, accettando la sua tesi, il M. S. I. è un partito perfettamente legittimo ai sensi di legge; e, se si accetta la sua tesi nella premessa, la si accetti anche nelle conseguenze; non si può dichiarare illegittimo con un provvedimento dell'esecutivo ciò che è stato considerato — o per lo meno accettato — come legittimo nella realtà costituzionale dello Stato italiano.

Credo di aver detto anche troppo in merito a questo articolo. Voglio comunque augurarmi dalla Commissione e dal Governo delle risposte meno sibili e del consueto.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Cuttitta propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 3. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Si tratta del comma che prevede lo scioglimento e la confisca dei beni di un partito, provvedimento che io giudico gravissimo.

Dopo quanto ha detto l'onorevole Almirante, potrei quasi esimermi dall'illustrare il mio emendamento; sarò perciò estremamente breve: così ci equilibreremo e tutti guadagneremo tempo.

L'osservazione elementare, il rilievo che sorge spontaneo anche ad un uomo sprovvisto di particolari cognizioni giuridiche quale sono io, è questo: è possibile che per lo stesso reato possano coesistere, in un paese cosiddetto

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

democratico, due poteri giudicanti? Questa è un'aberrazione giuridica, onorevoli colleghi! Non è possibile arrivare e tanto! Il buon senso si rifiuta di accettare una tale enormità!

Quando vi è un reato, vi è anche un'autorità, ed una sola, che deve giudicarlo: sarà il tribunale dei minorenni se si tratti di reato commesso da un minorenne, sarà un tribunale speciale là dove esistono tribunali speciali, sarà il tribunale ordinario, sarà il tribunale civile, sarà quello militare; ma non possono, non devono esistere due tribunali che abbiano uguale competenza a conoscere e giudicare lo stesso reato. È un'aberrazione giuridica incredibile! Eppure, la state attuando con un'allegria che fa paura, con una disinvoltura straordinaria. V'è da rimanere sbalorditi nello scorgere quanta passione di parte voi portate in questa legge. Ciò non fa assolutamente onore alla maggioranza.

Guardate, l'articolo 3 così recita: « Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento ». Quindi, denuncia al magistrato, il quale deve accertare se è stato ricostituito il partito fascista. Se interviene la sentenza di condanna, il Consiglio dei ministri, su parere del ministro dell'interno, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni di quel partito. Qui abbiamo una sanzione successiva alla sentenza, che la corona e la completa. Il comma successivo recita: « Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ». Che cosa accade? Che, essendovi la necessità e l'urgenza, si ha lo scioglimento e la confisca dei beni (cioè la sanzione più grave che si possa immaginare) nei confronti di un partito. Questa misura viene con la massima disinvoltura attuata dal Governo, all'insaputa dell'autorità giudiziaria! Il Governo ha giudicato esso, senza sporgere alcuna denuncia: ha accertato che sussiste una delle ipotesi di cui all'articolo 1 (ad esempio, la denigrazione della democrazia) e, poiché ricorrono casi di necessità e di urgenza (che il Governo stesso apprezza), scioglie quel partito e ne confisca i beni. Chi sarà a giudicare se ricorrono gli estremi della necessità e dell'urgenza? Il Governo. Chi controlla il Governo? Nessuno.

*Una voce al centro.* Il Parlamento.

CUTTITTA. Lasciamo andare! Chi può vietarmi di supporre che il Governo, il quale è pur sempre l'espressione di una maggioranza, quando si trovi di fronte ad un partito che gli possa dar fastidio inventi una necessità ed un'urgenza che non esistono, magari facendo infiltrare nel partito che si vuole sciogliere degli agenti provocatori? Naturalmente formulo delle semplici ipotesi, facendo astrazione dalle attuali persone di governo.

Quali garanzie vi sono per la vittima di questa faziosità del Governo? Nessuna, perché il Governo procede, come bene ha illustrato l'onorevole Almirante, con un decreto-legge. Questo decreto-legge, dopo che lo scioglimento del partito e la confisca dei suoi beni sono avvenuti, viene sottoposto al Parlamento per la ratifica. Quando il decreto è sottoposto al Parlamento, trova una Camera come questa, che ieri ha scoperto non avere il disegno che stiamo discutendo alcuna affinità con la legge polivalente, per cui non ha accolto l'eccezione sollevata dall'onorevole Roberti. Parliamoci con tutta franchezza: ieri avete messo sotto i piedi il regolamento della Camera con un atto di forza! Il signor Presidente, con la sua sensibilità, non ha voluto decidere (come era suo pieno diritto) la questione, l'ha rimessa alla Camera, e questa, senza pensarvi due volte, ha preso una decisione che è un insulto alla verità! Non potete ignorare, infatti, che autorevoli rappresentanti dello stesso Governo hanno affermato essere le due leggi tanto affini che, quando andrà in vigore quella polivalente, si potrà abolire questa che oggi abbiamo in esame.

Quindi, che fiducia potete ispirare voi quando sostenete che non ratifichereste il decreto-legge con il quale il Governo vi avrebbe fatto il gradito piacere di sopprimere il partito contro il quale vi siete scagliati con tanta faziosità? Nessuna fiducia e nessuna garanzia. Questa è la verità.

La norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 è assolutamente incostituzionale, e non posso che far mia la lagnanza dell'onorevole Almirante. Se oggi esistesse la Corte costituzionale (si intende, costituita come prevista dallo spirito e dalla lettera della Costituzione, e non come volete costituirla voi), questa legge verrebbe dichiarata incostituzionale. Sono ormai trascorsi 4 anni e più della nostra legislatura e ancora non è stata istituita la Corte costituzionale: ancora non avete voluto assolvere a questo compito che era preciso, indicativo, tassativo. Io non so come voi possiate accettare la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

grave responsabilità di non aver creato ancora un tale istituto. Voi fate tutto ciò che vi piace, dimostrando spiccata tendenza a voler instaurare un vostro regime di dittatura. Voi calpestate i diritti più elementari. Venite a dirci che emanate questa legge in ossequio ad una norma transitoria della Costituzione e dimenticate la norma precisa, e non transitoria, della Costituzione che vi obbliga a creare la Corte costituzionale. Tutto il nostro lavoro legislativo potrebbe essere dichiarato nullo, perché è mancato questo controllo di legittimità costituito appunto dalle funzioni della Corte costituzionale. A quest'obbligo voi non dovevate sottrarvi.

Anche nella discussione della legge per la Corte costituzionale avete voluto mostrare, come sempre del resto, la vostra faziosità, attraverso l'emendamento Fumagalli, con il quale avete stabilito che i cinque membri della Corte costituzionale che devono essere nominati dal Presidente della Repubblica, devono essere nominati, sì, dal presidente della Repubblica, ma su proposta del ministro guardasigilli controfirmata dal Presidente del Consiglio, onde assicurarvi una vostra maggioranza nella Corte costituzionale, e piegarla ad approvare le cattive leggi che fate. Voi, senza dubbio ci potete angariare in quest'aula, ma noi parleremo al popolo, renderemo note le vostre malefatte, e il popolo giudicherà. Lo stesso appunto vi si deve fare per ciò che riguarda l'istituto del *referendum*, che fino ad oggi non avete voluto creare. Non ripeterò l'argomentazione esposta nei riguardi della istituzione della Corte costituzionale, perché essa vale interamente anche nei riflessi dell'istituto del *referendum*, ch'è un'altra garanzia che la Costituzione ha voluto porre a disposizione del popolo. Voi andate cianciando che il popolo è sovrano, ma gli togliete l'unico mezzo per poter esprimere questa sua sovranità: cioè l'istituto del *referendum*. Se fosse stato attuato, noi oggi avremmo potuto ricorrervi per sottoporre questa cattiva legge all'approvazione del popolo.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Se vi fosse l'istituto del *referendum*, vedrebbe che cosa risponderebbe il popolo italiano!

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Risponderebbe come ha risposto nelle elezioni del Mezzogiorno.

CUTTITTA. Comunque, ciò non pregiudica questa mia affermazione. Vuole ella precludere questo nostro diritto di appellarci al

popolo italiano, sol perché è convinto che il popolo voterebbe secondo la sua tesi? Ma noi possiamo essere anche convinti del contrario!

Comunque, se il popolo fosse sovrano, noi ci rivolgeremmo a lui, e nel caso del *referendum* ci saremmo rassegnati, qualora esso fosse espresso secondo l'opinione degli amici o nemici che sostengono questa legge. Ma voi la legge sul *referendum* non la farete: arriveremo alla fine della legislatura senza l'istituto del *referendum*. Questo è assai grave, e dimostra con luce solare la vostra tendenza a trasformarvi in dittatura. È inutile che parliate di democrazia: i fatti son questi!

COPPI ALESSANDRO. Allora i fascisti voteranno per noi!

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Noi consideriamo questo articolo della legge il più grave di tutti. Ho già avuto occasione di osservare che in questo articolo vi è veramente il salto costituzionale: si passa da una forma di governo ad un'altra forma di governo. Non voglio esaminare i motivi politici e le critiche politiche che sono state già esposte, e mi limiti pertanto a due considerazioni.

Noi consideriamo che l'articolo 3 sia assolutamente fuori dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano. E faccio queste considerazioni non per poter minimamente influire su quello che è il giudizio dell'Assemblea, che è precedente, ma perché su questo articolo e su questa questione noi non ci fermeremo: noi ci rivolgeremo, per la tutela dei diritti che vengono da questo articolo calpestati, al Capo dello Stato, il quale, in assenza della Corte costituzionale, è investito direttamente, per le facoltà e i poteri che gli derivano dalla Costituzione, della tutela suprema dei diritti dei cittadini.

CUTTITTA. Che può fare il Capo dello Stato?

ROBERTI. Può inviare messaggi alle Camere. Sotto questo aspetto devo far rilevare che questo articolo non figurava nel testo originario presentato dal Governo, per la cui presentazione vi era stata l'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica (*Interruzione del deputato Cuttitta*).

L'articolo in oggetto si compone di due commi: nel primo comma è esattamente riprodotto il sillogismo giuridico kantiano: vi è una legge che rappresenta la premessa maggiore della decisione da prendere, vi è la sentenza del magistrato, vi è l'ordinanza esecutiva emessa dal potere esecutivo; nel secondo comma, invece, vi è la commistione dei tre

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

poteri, in quanto che, come è stato già osservato, il potere esecutivo ritiene di poter agire, in virtù di delega ricevuta dal potere legislativo, ad accertare il fatto e ad emettere, a seguito di questo accertamento che esso stesso andrebbe a compiere, l'ordinanza esecutiva. È legittima questa delega? Noi riteniamo che non sia legittima, perché la funzione che si vuol delegare al potere esecutivo con questa norma non è funzione di competenza del potere legislativo delegato. E non è una funzione legislativa per due ordini di argomenti.

Signor Presidente, debbo farle rilevare, se mi consente, che io già all'inizio di questa discussione chiesi alla Presidenza che fosse presente il ministro di grazia e giustizia o il sottosegretario per la giustizia, per la particolare natura degli argomenti e delle questioni di diritto penale e di diritto costituzionale che questa legge implica. Il Presidente della Camera ritenne esatta la mia richiesta e richiese l'intervento del ministro di grazia e giustizia.

**PRESIDENTE.** È presente l'onorevole ministro dell'interno il quale rappresenta il Governo, e quindi anche il ministro di grazia e giustizia.

**ROBERTI.** La facoltà che il Parlamento, secondo l'articolo 3, dovrebbe delegare al potere esecutivo non rientra nelle attribuzioni del potere legislativo, perché quella che si dovrebbe delegare non è una funzione legislativa. Si tratterebbe, caso mai, di una funzione giudiziaria, come si argomenta dal primo comma, che attribuisce appunto all'autorità giudiziaria l'accertamento della riorganizzazione del partito fascista. Non è una funzione legislativa anche perché manca delle caratteristiche della funzione legislativa. Tutti sanno che caratteristica essenziale della funzione legislativa, e quindi della norma legislativa, è, oltre alla generalità e alla astrattezza, la innovazione di una situazione di diritto precedente. Qui innovazione non vi è. L'articolo 1 della legge indica i casi nei quali si deve ritenere esistente la ricostituzione del partito fascista. Poi nell'articolo 3 ci troviamo di fronte all'accertamento di questi casi. E questa non è funzione legislativa, perché non ha i requisiti della generalità e dell'astrattezza. Ma su tutto questo si potrebbe ancora passar sopra, perché esistono delle leggi formali che riguardano determinati aspetti: la cosa principale è che non è funzione legislativa perché — come dicevo — non ha la caratteristica della innovazione di una situazione di diritto preesistente. Quindi noi ci troviamo di fronte a questa situazione assurda, sul piano del no-

stro ordinamento giuridico: che il potere legislativo andrebbe a delegare al potere esecutivo una funzione che non solo non è propria del potere delegante perché non è funzione legislativa, ma neppure è propria del potere delegato perché non è funzione esecutiva, ma funzione giudiziaria.

Questo è un esempio tipico di commistione dei poteri dello Stato, che capovolge il sistema su cui è fondato il nostro ordinamento istitutivo e costituzionale. Potrà piacere più o meno questo sistema, ma non v'è dubbio che il nostro Stato, che la nostra Costituzione poggiano sul principio della divisione dei poteri. Con l'articolo 3 noi verremmo a superare questo sistema e ad inserire un altro sistema, quello della commistione dei poteri. Sotto questo riguardo tale articolo è irrazionale, è incostituzionale e irricevibile nel nostro sistema giuridico.

Onorevole ministro, vorrei richiamare alla sua attenzione il noto caso deciso dal Consiglio di Stato, il 18 febbraio scorso, in materia di delega di poteri. Il Parlamento aveva accordato la qualifica di « atti legislativi » ad atti di governo che sono invece di natura esecutiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto incostituzionale quella delega di potere legislativo per atti amministrativi concernenti i singoli, non la collettività dei cittadini.

Qui, su questa questione, siamo in buona compagnia, siamo assolutamente sicuri e tranquilli: siamo in compagnia dei maggiori giuristi: di Gaetano Azzarita, di De Viti-Marco, di Sandulli. Esaminandosi l'articolo 76 della Costituzione, si diceva alla Costituente: « Da questa disposizione, a parte le limitazioni particolari di cui si parlerà in seguito, emerge chiarissimo che oggetto della delegazione al Governo è l'esercizio della funzione legislativa poiché questa, come è noto, consiste nell'emanazione di norme giuridiche. Si deve dedurre che oggetto della delegazione può essere solo l'emanazione di norme giuridiche ».

Io sfido chiunque in questa Camera e fuori di questa Camera, non dico a dimostrare, ma a sostenere, con un minimo di rispetto per se stesso, per i propri studi, per la propria coscienza, che la funzione che dovrebbe compiere il potere esecutivo nell'accertare in un caso concreto l'esistenza di quei requisiti o di quelle condizioni previste in astratto dall'articolo 1 della legge sia una funzione legislativa oppure esecutiva. Comunque, non è legislativa, e il Parlamento, non può delegare ciò che non ha; altrimenti la delega è nulla e, come tale, sarà ritenuta nulla anche dal Consiglio di Stato in sede di applicazione; ed io

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

penso che non dovrà essere qui sanzionata o che, comunque, dovrà trovarsi molto perplesso nel prolungare una legge simile lo stesso Presidente della Repubblica se il Parlamento voterà la disposizione.

L'assurdo della norma emerge anche dalla forma che si pretende di dare all'atto del potere esecutivo. L'articolo 77 della Costituzione dispone che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quindi, è necessaria la delega. Ma abbiamo visto che la delega non è possibile e non vi può essere questo potere delegato. Poi lo stesso articolo 77 prevede e regola un caso di eccezione: il caso del decreto-legge. E recita: « Quando in casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni ».

Quindi la Costituzione prevede due ipotesi di esercizio di attività legislativa da parte del Governo; o l'ipotesi della delega legislativa secondo le norme e nei limiti di oggetto, di materia, di tempo e di argomento previsti e disciplinati dall'articolo 76, o un'azione di iniziativa del potere esecutivo che, di fronte ad un caso di urgenza e necessità, emana una norma legislativa oltre i limiti della delegazione (caso diverso da quello della delegazione) e la presenta al Parlamento per l'approvazione. Ma non esiste questa nuovissima figura, che si vorrebbe creare con questa norma, del decreto-legge delegato: cioè, che il potere esecutivo possa in questa materia emanare il decreto-legge senza assumersi — con ciò — la responsabilità di questo suo atto, ma basandosi su una delega precedente avuta dal potere legislativo.

Già la delega, ammesso che fosse data, non sarebbe valida per le ragioni dianzi esposte, perché si tratterebbe d'un potere, d'una funzione che non è legislativa, ma giudiziaria, e che, quindi, il potere legislativo non potrebbe delegare al potere esecutivo perché non rientra nelle attribuzioni dei due poteri. Ma è veramente assurdo che si voglia, contro il divieto stabilito nella prima parte dell'articolo 77, creare questa seconda forma di decreto-legge: decreto-legge delegato in precedenza, quando non ancora si sono verificati quei casi di necessità e di urgenza che rappresentano il presupposto lecito, etico, politico e giuridico della facoltà del potere esecutivo di emettere i decreti-legge!

Quindi, ci troviamo di fronte ad un capovolgimento che due volte si verifica in questo articolo, nel primo e nel secondo comma dell'articolo 3, nella funzione dei poteri dello Stato. È chiaro che questo capovolgimento rende nulla tutta la disposizione di legge; è chiaro che questo capovolgimento vien fatto con uno scopo che è di natura politica e sul quale non mi soffermo. Lo scopo di natura politica è quello di poter fare qualcosa che la Costituzione non consente.

Vi è oggi una tendenza all'accentramento dei poteri da parte dell'esecutivo; vi è una volontà del potere esecutivo di invadere le sfere delle altre funzioni e degli altri organi del nostro ordinamento giuridico. Che vi sia questa tendenza è ovvio, è normale, direi, di ogni governo, di ogni potere, di ogni organismo, ma che questa tendenza venga riconosciuta e sanzionata in un articolo di legge, questo veramente va al di là e al di fuori di ogni precedente di natura parlamentare e di natura costituzionale.

È per queste ragioni che noi voteremo contro questo disegno di legge e voteremo contro questo articolo, di cui abbiamo proposto la soppressione.

Io richiamo l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla gravità di questa lacerazione non soltanto della nostra Costituzione, non soltanto dei principi del nostro Stato, ma dei principi di tutti gli Stati. Quando nella medesima persona e nel medesimo corpo sociale il potere legislativo è unito al potere esecutivo o a quello giudiziario, non vi è libertà. Insegnava questo Montesquieu. E debbo dire che la dichiarazione fondamentale dei diritti del 1789 è basata su questo principio: ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

Noi con questa norma andiamo veramente non solo oltre la Costituzione, non solo fuori della Costituzione, non solo contro la Costituzione, ma contro il principio dello Stato moderno.

Voi voterete questa norma. Ce lo avete detto già, ce lo hanno detto i rappresentanti dei vostri gruppi parlamentari. Il Governo ha preso impegno che questa legge sarà attuata nel più breve spazio di tempo. Noi avevamo soltanto interesse di richiamare all'attenzione del Parlamento e della pubblica opinione la gravità del passo che in questo momento, con l'approvazione di questo articolo, voi state compiendo, e di dichiararvi che la legittimità di questo passo noi non la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

riconosciamo e non l'accetteremo e ci rivolgeremo, per la declaratoria di nullità di quanto voi state facendo in questo momento, agli organi esistenti dello Stato, cioè al Consiglio di Stato e al Capo dello Stato, e ci rivolgeremo all'organo supremo (che è quello cui accennava l'onorevole Cuttitta), cioè all'opinione pubblica, al popolo, al responso popolare.

ASSENATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSENATO. Onorevoli colleghi, non vi è in noi nessuna preoccupazione di indole astratta o generale sulla formulazione dell'articolo 3, perché questo articolo è legato — e lo dice espressamente il capoverso: «ipotesi previste nell'articolo 1» — esclusivamente alla applicazione di una norma specifica della Carta costituzionale.

Quindi, non vi è nessun motivo per condividere le perplessità o i rilievi che sono stati fatti dagli oratori che mi hanno preceduto.

Vi è invece un altro rilievo da fare, ed è che fra la prima e la seconda parte vi è una certa frattura, una certa diversità sostanziale, cioè nella prima parte vi è l'affidamento ad un organo, alla magistratura, alla sentenza, nella seconda parte vi è l'affidamento esclusivamente al potere esecutivo. Ora, è da chiedersi: potevasi trovare un altro organo? Sì, la stessa prassi parlamentare ci soccorre. Vi sono delle leggi, per esempio la legge-stralcio e la legge di scorporo, che hanno creato delle commissioni paritetiche parlamentari, le quali, appunto, assicurano l'intervento e il controllo del Parlamento. Queste commissioni prendono le loro decisioni e le sottopongono poi al Consiglio dei ministri.

Ma non è l'aspetto procedurale o giuridico che conta, è la ragione di questa frattura, è la causa per cui si è omesso questo strumento intermedio. La ragione non sta nella previsione formulata dalla terza parte, cioè nell'abuso di questa disposizione; ma vi è il timore, invece, che non vi sia l'uso, ma vi sia il preannuncio dell'uso o vi sia un disuso negoziabile attraverso preannunzi. Il che significa eludere la legge e fare della legge uno strumento a scopo di parte; significa raggiungere un risultato perfettamente contrario a quello che il legislatore ha indicato con l'ampiezza della votazione.

Questo timore è alla radice della questione e spiega perché qui non si sia fatto ricorso, non dico alla magistratura, ma a quello strumento di cui ho fatto cenno e che pure ricorre nella nostra esperienza parlamentare.

Il pericolo non sta, quindi, affatto nell'eccessivo uso, ma nella non volontà di farne uso. La questione non è di natura procedurale o giuridica. Qui si tratta della sincerità, delle intenzioni del proponente. Se veramente vi fosse un governo democratico, ampiamente rappresentativo dell'istanza antifascista, noi non dovremmo affatto nutrire scarsa fiducia nell'applicazione di questa norma. Non vi è nessuna perplessità di carattere giuridico, ma vi sono i preannunzi che si sono avuti sulla stampa i quali ci dicono che non vi è la volontà di applicare la legge come è espressa, ma che vi è soltanto la volontà di trarre delle possibilità politiche dalla sua applicazione, cioè di negoziare la possibilità della sua applicazione.

Il che, onorevole Scelba, significa questo: assorbire quello che si dice essere il nemico e fare del nemico, che dovrebbe essere represso, uno strumento. Cioè significa identificarsi, oppure condizionare lo sviluppo del nemico per propria utilità. Il che significa tradire completamente quella che è la formulazione della legge.

Se noi si sia dei profeti felici o infelici, lo dirà la realtà: non una realtà molto lontana, ma una realtà imminente. Ma che il nostro avviso non sia di natura ipotetica o fantasiosa, bensì fondato sugli elementi che la realtà attuale ci offre, onorevoli colleghi, dovrete convenire con noi: vi sono state quelle negoziazioni, quegli inviti, quegli allettamenti, quelle collusioni. Tutto ciò rappresenta la ragione della frattura tra la prima e la seconda parte della disposizione.

Non è il caso di soffermarsi sull'articolo 3. Noi non vogliamo imbrigliare lo slancio dimostrato dalla Camera per pervenire all'approvazione della legge, ma dobbiamo preannunziare quello che può essere un malizioso uso, che forse trova la sua radice nella maliziosa formulazione della legge stessa. La realtà imminente, ripeto, ci dirà in quale misura il Governo e la sua maggioranza saranno sinceri e onesti nel volere applicare la legge secondo un intendimento che rispetti veramente la volontà espressa dalla Camera nelle precedenti votazioni. (*Applausi all'estrema sinistra*).

CARAMIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Onorevole Presidente, questo mio intervento non deve essere interpretato come manifestazione di adesione allo sforzo che compiono i colleghi del M. S. I. per opporsi alla legge Scelba. Io conservo tuttora la mia fede antifascista, e non intendo smentirla né mortificarla in qualsiasi modo, giacché

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

sono ancora vivi in me i patimenti subiti, ad opera del fascismo, durante il ventennio nel quale imperversò quel regime.

Non intendo, perciò, cambiar rotta ed approdare verso altri lidi.

Però, onorevoli colleghi, allorché si tratta di discutere la legge di soppressione del M. S. I. e di valutare l'applicazione delle norme con le quali devono attuarsi i fini della legge, specie per la parte strumentale che la riguarda, occorrerà attenersi strettamente a certi principi fondamentali, dai quali non ci si può distaccare senza ferire quel complesso di garanzie che qualunque innovazione legislativa, sia presente che futura, richiede.

Onorevoli colleghi dell'estrema sinistra, vi prego di non esultare della sciagura che sta per compiersi in danno del partito del movimento sociale; questa legge rappresenta il trampolino preparatorio per la « polivalente », la quale è diretta principalmente contro di voi, e contro la quale certamente vi ribellerete. Ecco perché le mie osservazioni, che vi sottoporro, hanno un carattere estensivo riferibile a qualunque legge e per qualsiasi partito esse possano essere formulate.

Perché sia apprezzabile la bontà e la giustezza di una legge, è necessario che essa sia accettata dalla generalità dei cittadini, e contenga in sé tutti gli elementi vitali per essere applicata in conformità di alcuni principi, che schematizzano una più organizzata sicurezza di libertà collegata al criterio limite dell'arbitrio, nel quale può scivolare il potere esecutivo.

Si sono superate tutte le obiezioni, che avevano riferimento alla eccezione incostituzionalità della norma dodicesima, e la fitta rete di tali eccezioni è stata sfondata con l'acquisizione di un più ampio ragionamento, nel quale è prevalso il concetto fondamentale che non debba, cioè, essere consentito il risorgere del fascismo in Italia.

Però, onorevoli colleghi, non possiamo non opporci al secondo comma dell'articolo 3 della legge, che conferisce al Governo la facoltà di emettere un provvedimento di scioglimento, in casi di urgenza, scavalcando la magistratura e senza il previo accertamento del reato.

Se tanto noi dovessimo ammettere, dovremmo dare ratifica ad un compromesso che si è stabilito, attraverso quella norma, tra il Parlamento ed il potere esecutivo a tutto danno di quello giurisdizionale della magistratura, che verrebbe ad essere avulso dalla concezione e dalla struttura funzionale e concettuale, di cui alla prima parte dell'articolo

predetto. La sentenza penale, accertante il fatto violatore, deve essere il presupposto logico, e costituire la spinta perché il ministro degli interni possa mettere in moto il provvedimento di scioglimento del partito. Vi deve essere, perciò, un rapporto di interdipendenza tra la sentenza penale, in cui si contiene la sanzione comminatrice, ed il provvedimento dell'esecutivo. Se ciò non dovesse esser fatto, rimarrebbe gravemente vulnerato il principio della divisione dei poteri, ché, anzi, potrebbe sorgere conflitto allorché della risoluzione dello stesso fatto dovessero contemporaneamente rimanere investiti, in una unicità funzionale, sia il potere giurisdizionale che quello esecutivo.

La magistratura deve accertare, per le conseguenze che ne possono derivare, se vi sia stata lesione di un bene pubblico giuridico, sia nella doppia forma del reato consumato che di quello tentato, sia nella doppia classifica di reato di danno o di pericolo. Deve, perciò, essa magistratura, accertare se il danno sociale si sia realizzato ed in quale misura, e se vi sia stata coincidenza tra il fatto violatore e la norma penale violata, fra la posizione giuridica assunta dalla organizzazione di partito ed il fine propostosi dalla legge. Per far ciò si esige il rispetto delle competenze e dei limiti di esse, ben rimanendo definito quale sia il compito della magistratura e quale quello del potere esecutivo. E mentre la prima, con tutti i mezzi di garanzia procedurale, deve esaurire l'indagine per l'accertamento del fatto violatore, il secondo, cioè il potere esecutivo, deve concretamente attuare l'applicazione della norma sancita nella sentenza del magistrato, la quale deve conservare il carattere dichiarativo ed accertativo della incorsa violazione.

Il diritto individuale ottiene tutela solo dal potere giurisdizionale della magistratura, che tramuta la norma astratta in una applicazione concreta. La legge emanata deve essere intangibile, e costituire la guida obbligatoria per tutti. I poteri non si elidono, ma si armonizzano tra di loro, coordinandone le rispettive funzioni.

L'organo legislativo, cioè il Parlamento, emanata la legge, non può intervenire e contrapporsi, o, per meglio dire, limitare la funzione dell'organo giurisdizionale, così come la potestà funzionale dell'organo esecutivo non può né assorbire né sopraffare quella dell'organo giurisdizionale. Se ciò fosse possibile, noi assisteremmo all'inconveniente di vedere lo stesso soggetto di carattere pubblicistico, cioè il ministro dell'interno, investito della sua

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

normale funzione esecutiva, e nel contempo di quella di giudice, col grave inconveniente di essere assoggettato, però, a tutti gli influssi delle passioni politiche, con le possibili deviazioni nell'applicazione della norma penale, e senza quella serenità che è necessaria, invece, per giudicare nel contrasto delle opposte istanze.

È il potere giudiziario che deve avere nelle sue mani la bilancia di misura per accertare ove sia la verità e tagliare opportunamente gli ingorghi del nodo gordiano. Solamente in regime dispotico è possibile l'assorbimento e la unificazione dei poteri nelle mani dell'esecutivo. Lo Stato ha il diritto di punire i delinquenti, privandoli della libertà; ma per raggiungere tale scopo deve servirsi del potere giudiziario, del potere del magistrato, il quale, nel concorso di tutti gli elementi obbiettivi costituenti il fatto violatore, deve in modo indubitabile sancire la esistenza della violazione.

Il singolo dev'essere ammesso allo svolgimento di ogni sua attività processuale per difendersi dall'assalto dell'accusa e per tutelare il suo diritto soggettivo nell'ambito di tutte le garanzie, che la legge stessa assicura al cittadino, e con l'ampiezza delle forme processuali atte a contenere e disciplinare lo svolgimento della sua attività processuale. La funzione giurisdizionale, così concepita, rappresenta il proseguimento di quella legislativa. Questa ne stabilisce la norma generale, quella la specializza in concrete applicazioni, attuandosi così lo scopo della legge. Si può privare il cittadino di questa tutela? Una legge in tali sensi sarebbe illiberale e tirannica.

I contrasti soggettivi, riferiti alla norma giuridica contenuta nella legge, trovano la loro risoluzione definitiva solamente con ed attraverso l'esaurimento della funzione giurisdizionale. Quando si è redatto il secondo comma dell'articolo 3, si è dimenticato che il Governo è soggetto di diritto pubblico, che la sua attività, nei contrasti dei singoli, deve soggiacere alla potestà giurisdizionale del magistrato, che il potere di comando e di coercizione, che va considerato come emanazione della funzione legislativa del Parlamento, dev'essere sottoposto alla funzione di controllo e di precostituzione valutativa di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi da parte del potere giudiziario.

Riconoscere un potere discrezionale all'esecutivo, sotto la vaga valutazione di un provvedimento di urgenza, e ricorrere al decreto-legge, significa creare l'arbitrio, permettere lo sconfinamento dalla norma giuri-

dica fissa, attuare i diritti dello Stato al di là di quel complesso di norme che investono e sostanziano tutto il nostro ordinamento giuridico che offre una serie infinita di garanzie, la cui realizzazione è affidata al magistrato.

Lo Stato deve usare della sua forza di comando e di coercizione, entro i limiti di una legittima valutazione preliminare dei fatti, e la collettività deve essere sicura di ciò. Oggi si tende alla diminuzione dei poteri discrezionali dell'esecutivo, in contrapposto a quanto veniva praticato nel passato in conseguenza di un sistema politico imperante di dispotismo e di assolutismo feudale e teocratico. Tanto più diminuisce il potere discrezionale, quanto più aumenta il complesso dei diritti pubblici subiettivi conferiti ai singoli.

È in tutto ciò la maggiore guarentigia sta nell'ordinamento giuridico del potere giudiziario. Lo Stato ha interesse al mantenimento della convivenza sociale e politica da esso ordinata e garantita. Esso resiste alla aggressione per respingerla; ma la sua azione diretta al mantenimento di tali condizioni statiche di convivenza politica deve ritenersi legittima, a condizione, però, che il privato si possa in ogni caso difendere dall'arbitrio.

In materia penale il reato costituisce un fatto antisociale, che offende tanto il diritto individuale, quanto quello pubblico che appartiene allo Stato. Ma per conseguire i suoi scopi lo Stato deve sempre passare attraverso il controllo della magistratura, la quale, intervenendo, risolve il conflitto. Non può parlarsi di una delegazione, che il Parlamento opera attraverso questa legge, di speciali funzioni al potere esecutivo, non potendosi concepire che la Costituzione abbia a quest'ultimo attribuito compiti, che sono stati, invece, delegati all'organo giurisdizionale.

Se dello scioglimento di un partito si vuole fare un provvedimento a carattere strettamente politico, allora sarebbe stato perfettamente inutile impegnare, così come si è stabilito nel primo comma dell'articolo 3, il potere giudiziario.

Questo mio intervento ha avuto un carattere puramente tecnico. Io voglio augurarmi che la legge venga modificata in questa parte. Sono altresì sicuro che i giovani del movimento sociale ritorneranno al senno e sentiranno il desiderio di pace, di tranquillità e di lavoro, che la nazione esige. Tra i loro gagliardetti si diffonderà questo palpito, che, nella sua realtà, riproduce la sofferenza del passato e fa nascere la speranza di un avve-

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

nire più sereno e meno vertiginoso. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Sarò telegrafico. Il primo emendamento dell'onorevole Almirante tende ad ottenere che non si possa ordinare dal ministro dell'interno lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, o del movimento, che con sentenza passata in giudicato risulti in violazione delle norme dell'articolo 1, se non vi sono almeno tre sentenze penali, in tre diverse giurisdizioni di corte d'appello.

Normalmente le corti d'appello in Italia sono una per regione: così vi è una corte d'appello per tutto il Lazio, una per tutta la Campania. Con questo emendamento si ritornerebbe alla vecchia immunità territoriale e si creerebbe una vasta zona franca almeno in due grandi regioni, in cui la legge non avrebbe praticamente esecuzione. Vi sarebbero due o più sentenze, le quali riconoscerebbero che vi è stata ricostituzione del disciolto partito fascista, vi sarebbe la condanna penale, ma il ministro dell'interno — salvo che volesse applicare la seconda parte dell'articolo 3 — dovrebbe restare inerte; e in un territorio di 7-8 milioni di abitanti vi sarebbe questa specie di franchigia penale per cui le sentenze di due corti d'appello rimarrebbero senza pratica esecuzione ed un partito, riconosciuto contrario alla legge, potrebbe continuare ad esercitare la sua azione deleteria. Se non vogliamo ritornare alla zona franca penale, non vi è dubbio che l'emendamento debba essere respinto.

Quanto alla seconda questione, che ha sollevato anche nei colleghi Caramia ed Assennato dei dubbi e delle preoccupazioni, vorrei che l'Assemblea mi consentisse una impostazione leggermente diversa da quella che gli oppositori hanno fin qui seguito.

Esiste, nel nostro ordinamento giuridico, un articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in cui è stabilito: « Il prefetto può disporre con decreto lo scioglimento delle associazioni, enti od istituti costituiti od operanti nel regno che svolgano un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali. Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al ministro dell'interno; contro il provvedimento del ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità ». Questo articolo non è abrogato e...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. È abrogato dalla Costituzione: ella lo sa bene. È stato detto al Senato da quei nostri avversari che qui fanno di sì col capo senza sapere di che cosa si parla. È uno scandalo che si richiami da parte vostra questo articolo!

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Questo articolo non è abrogato e non è neppure interamente in vigore; è in vigore soltanto in relazione alla XII disposizione della Costituzione. È evidente che essendosi stabilite nella nostra Costituzione tante facoltà di ordine politico (il diritto di libera associazione, il diritto di costituire un partito e via di seguito), l'articolo 210 è abrogato sotto tutti questi riflessi. Il prefetto che pretendesse di adoperarlo per sciogliere un partito che non fosse quello esplicitamente previsto nella XII disposizione della Costituzione commetterebbe un arbitrio senza nome.

Ma l'articolo 210 è ancora in vigore in quanto non sia contrario alla Costituzione: laddove non è contrario alla Costituzione, anzi è conforme alla lettera e allo spirito della Carta costituzionale, rimane ancora in vigore.

Quindi, secondo me, anche senza aver introdotto nel disegno di legge l'articolo 3, si potrebbe procedere ugualmente allo scioglimento. Questa è la mia opinione: l'articolo 210 rimane in vigore come mezzo per eseguire la disposizione dodicesima finale della Costituzione. Quindi, il valore dell'articolo 3 è soltanto restrittivo. Praticamente, esso viene a limitare poteri che il Governo ha già. È proprio il Governo che limita i suoi poteri; tutto ciò che è scritto in questo articolo è qualcosa che riduce i poteri del governo....

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*... del governo fascista...

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. No, no di un governo democratico e repubblicano che ha l'obbligo di far rispettare...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Di un governo fuori della Costituzione.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. No, no, i mezzi diventano anonimi. Noi abbiamo sancito nella Costituzione, nella disposizione XII, che « è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista », e possiamo servirci anche dei mezzi strumentali che ci sono approntati dalla legislazione precedente, per raggiungere questo fine politico. Abbiamo il diritto e il dovere, quindi, io credo, di ritenere che il Governo...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. E allora perché la burletta di una legge approvata in Parlamento?

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. È precisamente un di più. È una legge che le viene incontro, che limita e riduce i poteri del Governo. E, ripeto, l'articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non è stato completamente abrogato e resta in vigore come mezzo per eseguire la XII norma finale della Costituzione. Che cosa dice l'articolo 3? Che, « nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante il decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

Ecco perché, entro questo limite, l'articolo 210 del testo unico della legge di pubblica sicurezza è ancora in vigore. Ma secondo il progetto (e in ciò stanno la novazione e la restrizione), non basta più la volontà del prefetto, non basta più il *summum jus* del ministro, senza possibilità di ricorso, ci vuole il Parlamento, nelle sue due Camere, con pienezza di responsabilità politica.

Guardate, onorevoli colleghi, quanto di più si è fatto di quello che si sarebbe potuto fare dicendo: applichiamo puramente e semplicemente l'articolo 210, non abrogato e ancora parzialmente in vigore rispetto alla norma XII della Costituzione.

Quali sono i timori dell'onorevole Almirante, condivisi dall'onorevole Caramia? Che la decisione del Governo sia seguita, sempre, fatalmente, dalla convalida parlamentare. Ma, onorevole Almirante, ella pensa sempre al governo di Mussolini?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. No, il governo di Mussolini burlette simili non ne faceva; diceva: faccio la dittatura, e aveva il coraggio di farla. Qui si vuol farla, avendo la viltà di fingersi democratici! Molto più morale quel sistema di questo, soprattutto dopo quello che ha detto lei circa l'articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la Camera ha ascoltato in silenzio il suo intervento. Ella non ha il diritto di impedire di parlare al relatore di maggioranza.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Almirante, ella pensa che in regime di democrazia, necessariamente, il Parlamento debba sempre seguire, come un cieco, la volontà del Governo. Prenda l'esempio contemporaneo della Francia. (*Interruzione del deputato Roberti*).

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, abbia la cortesia di non interrompere!

ROBERTI. Le dice troppo grosse!

PRESIDENTE. Ella non ha il diritto di emettere simili giudizi.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. In questa Camera il Governo ha una maggioranza relativamente stabile, nulla ci vieta di ritenere che nella prossima Camera il Governo non abbia più una maggioranza così stabile. Mi si consenta di citare l'esempio francese, durante i venti anni in cui durò il governo di Mussolini. Ebbene ci sono state nel governo parlamentare democratico francese, durante questo periodo, quaranta crisi ministeriali. Il governo francese è caduto quaranta volte, e in media ogni governo francese è durato sei mesi. Perché ella deve pensare che la democrazia repubblicana italiana sia diversa da tutte le altre democrazie europee? Perché deve pensare che la Camera debba sempre seguire ciecamente il Governo? È una grande garanzia quella della convalida del decreto.

Se vi saranno due maggioranze parlamentari nei due rami del Parlamento che convalideranno democraticamente l'opera del Governo, vuol dire che vi saranno serie ragioni per convalidarla, vuol dire che vi saranno delle forti correnti di opinione nel paese che daranno al provvedimento il carattere della legittimità e della opportunità. È questa una fortissima garanzia.

Ella, onorevole Almirante, mi dice — e qui veniamo alla pretesa confusione e sovrapposizione dei due poteri dello Stato: — in questo decreto, susseguito poi dalla convalida dei due rami del Parlamento, vi è una sorta di indicazione, una sorta di pregiudizio, di deliberazione politica, circa la sussistenza degli estremi del reato di cui all'articolo 1, il che verrebbe a costituire, quanto meno, una presunzione quando, poi, gli uomini appartenenti al partito disciolto dovessero essere giudicati dalla magistratura.

Ora io le chiedo: ma lei non pensa che una denuncia motivata che fosse fatta, secondo il suo diritto, dal ministro dell'interno, come persona e come funzionario posto al vertice dell'amministrazione, avrebbe lo stesso carattere di presunzione? Se il ministro raccogliesse tutti gli elementi e facesse una denuncia motivata e articolata, vi sarebbe lo stesso la presunzione.

Io l'ho interrotta, onorevole Almirante, ad un certo momento ed ella ha deviato: nella replica forse mi sono espresso male, anche perché nelle interruzioni si parla rapidamente. Se mi permette di dirglielo, ella non ha compreso il mio pensiero. Io ricordai che nel nostro sistema giuridico abbiamo così

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

scrupolosamente diviso i poteri e le loro funzioni che abbiamo previsto che la Corte costituzionale possa annullare una legge. Ciò vuol dire che abbiamo ritenuto che la magistratura costituzionale, come quella ordinaria, sia al di sopra di ogni pregiudizio e di ogni influenza politica.

Perché ella vuol fare l'oltraggio alla Corte di cassazione di crederla meno libera e meno indipendente della Corte costituzionale? La Corte costituzionale potrebbe, ergendosi contro il Parlamento, dichiarare l'incostituzionalità della legge e porla nel nulla. La Corte di cassazione della Repubblica italiana, che è ugualmente degna di fiducia, malgrado il decreto che abbia riconosciuto la sussistenza...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Mi scusi: in verità, non avevo capito la sua interruzione. Ma allora le devo dire che la sentenza in questo caso sarebbe già stata eseguita, il partito già sciolto. Ella sa che cosa questo significhi per un partito politico.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. L'argomento a cui ella, onorevole Almirante, passa, è un altro, non siamo più nello stesso campo. Mi lasci finire comunque il mio ragionamento. La Corte di cassazione non si lascerà intimidire dall'esistenza di un decreto del Governo, che sia anche convalidato dai due rami del Parlamento; allo stesso modo che la Corte costituzionale non si lascerebbe intimidire e sopraffare dall'esistenza di una legge già approvata e promulgata.

Quindi, non mi parli di un pregiudizio, perché bisognerebbe per ciò immaginare che la Corte di cassazione e i nostri magistrati non siano così liberi come li abbiamo voluti e come, con ogni sforzo, tentiamo di conservarli.

Ci sarebbe la confusione e la sovrapposizione dei poteri solo se si trattasse della stessa materia. L'onorevole Caramia — a differenza dell'onorevole Cuttitta che sembra dimenticare tutto — sembra dimenticare soprattutto la materia a cui si riferisce l'ultima parte dell'articolo 3. Non siamo in materia penale. Non c'è sovrapposizione di poteri. I poteri di cui alla prima parte dell'articolo 3 sono poteri in materia penale contro le persone, e quindi è giusto che soltanto il magistrato debba disporre, con tutte le garanzie giurisdizionali, in tutti i gradi. I poteri straordinari e di urgenza di cui alla seconda parte dell'articolo sono poteri che vertono in materia politico-amministrativa. Nessuna persona, come tale, è penalmente colpita. Sono colpiti dei partiti, delle organizzazioni e dei patrimoni che non appartengono più ai singoli.

Con il secondo comma dell'articolo 3 siamo in materia politico-amministrativa non più in materia penale. Onorevole Almirante mi pare che ella stia facendo come quel re di Francia che confondeva il tesoro dello Stato con la sua cassetta privata dicendo: « *L'Etat c'est moi* ». Un provvedimento che confiscasse il patrimonio del M. S. I. non colpirebbe dei privati, in quanto il patrimonio di quel movimento non è più patrimonio dei singoli. Non vedo, quindi, che sia in alcun modo fondata alcuna delle critiche che vengono mosse all'articolo 3 nella sua prima e nella sua seconda parte. A nome della Commissione unanime (tranne il relatore di minoranza) chiedo pertanto che vengano respinti tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, l'argomento riguardante la potestà di scioglimento dei movimenti neofascisti constitui oggetto di amplissimo dibattito dinanzi al Senato. Direi che fu l'argomento cruciale della discussione; vi intervennero i rappresentanti di tutti i partiti, con estrema serenità e col proposito di trovare una soluzione che offrisse le migliori garanzie del sistema democratico.

Abbiamo la legge del 1947 che affida esclusivamente al magistrato penale lo scioglimento, e in conseguenza di una sentenza di condanna.

In presenza di questa legge ho sempre ritenuto che il Governo non potesse applicare l'articolo 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (*Commenti all'estrema sinistra*). Ritengo, d'accordo in ciò con l'onorevole Rossi, e non soltanto con lui ma (e mi sorprendono i commenti dell'estrema sinistra) con l'onorevole Togliatti, con l'onorevole Gullo e col compianto guardasigilli onorevole Grassi, che detto articolo deve ritenersi parzialmente in vigore anche oggi, e applicabile ad associazioni vietate dalla legge. Esso deve ritenersi incostituzionale solo per la parte che nega la possibilità di ricorso, di impugnativa, avendo la Costituzione rinnegato il criterio dell'assoluta discrezionalità dell'autorità politica, sancita dalla legislazione fascista.

Nel disegno di legge da me presentato al Senato veniva lasciata ancora alla magistratura la potestà di scioglimento, col temperamento dell'articolo 5, che concedeva al Governo la facoltà di sospendere un movimento incriminato come neofascista. Nella

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

relazione al disegno di legge sono spiegate le ragioni della scelta.

Contro la soluzione governativa insorse tutto il Senato, sia pure per ragioni diverse. Si sostenne che la magistratura ha il compito di accertare unicamente responsabilità personali; e ci fu anche un emendamento del senatore Azara, che tutti sappiamo quali funzioni ha nell'amministrazione della giustizia, con il quale fu proposto di affidare lo scioglimento all'esecutivo, a seguito di sentenza di condanna, che è poi il testo del primo comma dell'articolo 3.

Per comprendere la ragione del secondo comma, bisogna tener sempre presente che la facoltà di scioglimento è data al Governo, in confronto di un partito, del partito fascista, già vietato dalla XII disposizione della Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 3 non è in contrasto col primo e non può creare quei conflitti di poteri o quelle aberranti conseguenze di ordine penale accennate da alcuni oratori. Al riguardo basterà considerare che il legislatore avrebbe potuto regolare lo scioglimento di movimenti neofascisti, senza fare della ricostituzione un delitto, con semplici misure di polizia di sicurezza, o con sanzioni di carattere amministrativo. L'aver creato il reato e le relative sanzioni non fa venir meno la potestà di una concorrente disciplina politico-amministrativa che si esaurisca in sé, senza dar luogo per lo stesso fatto a incriminazione penale, o addirittura con valutazioni contraddittorie. Il decreto-legge di scioglimento di un movimento non potrà costituire per il giudice la base per una condanna di carattere personale. Siffatto criterio fu espresso dal ministro Grassi, di parte liberale, discutendosi la legge 3 dicembre 1947, il quale ministro ammise la possibilità di applicare l'articolo 210 indipendentemente dal giudizio penale.

« L'autorità giudiziaria — così l'onorevole Grassi applica la legge nel caso concreto — non può sciogliere un partito. Non possiamo dare all'autorità giudiziaria l'ordine di sciogliere un partito. Essa può fare applicazione della pena al singolo individuo, ma non ad enti o partiti. È il Governo che, « in seguito a queste risultanze » — cioè a dire a quelle del magistrato — « ed anche senza attendere queste risultanze, se il caso venga comprovato, può ordinare lo scioglimento di una associazione in quanto la ritenga pericolosa; il prefetto in base all'articolo 210, può ordinare lo scioglimento ». Questo affermava l'onorevole Grassi quando già la Costituzione era quasi interamente votata.

La questione sulla possibilità di sciogliere un movimento, indipendente dalla figura del reato, e su l'organo competente e quindi sulla natura del provvedimento, fu largamente dibattuta nella stampa, in occasione della presentazione del presente disegno di legge, e si dibatte tuttora. Misura di polizia, atto politico-amministrativo, legge? Io mi limiterò a ricordare semplicemente i precedenti di Stati democratici, di democrazie costituzionali, come la Francia e la Svizzera, ove si è proceduto a sciogliere partiti politici con decreti-legge o con leggi. La Francia ha proceduto allo scioglimento di un paio di movimenti prima della guerra con decreto-legge; la Svizzera, con legge.

Non contrasta quindi con i principi democratici che con legge ordinaria possa sciogliersi un movimento o un partito politico. E se lo può fare il Parlamento con legge, lo può fare evidentemente anche il Governo con decreto-legge, quando concorrono le condizioni, e con le garanzie previste per i decreti-legge. Si può criticare l'ammissibilità del decreto-legge, per le conseguenze ch'esso sempre determina, specie quando non viene convalidato; ma, se ammettiamo il decreto-legge, non possiamo escludere che con decreto-legge si provveda a sciogliere un partito, un'associazione, che può essere anche modesta, mentre i decreti-legge in altri settori possono determinare conseguenze di maggior portata.

Circa la natura del decreto-legge previsto dall'articolo 3, espressi, al Senato, l'opinione che si trattasse di un atto politico-amministrativo rivestito della solennità e delle garanzie del decreto-legge. Questa però è un'opinione, e io non pretendo assolutamente ch'essa debba far testo. Altri possono pensare, invocando anche i precedenti di parlamenti democratici, che hanno provveduto con legge ordinaria, che lo scioglimento di un partito sia materia di legge formale. È questione opinabile. Quello che però desidero affermare in questa sede è che anche il terzo comma dell'articolo 3 non è fuori della Costituzione; è strettamente e rigorosamente costituzionale. Devo aggiungere, ripetendo quel che ha già detto l'onorevole Rossi, che, se è vero che il decreto-legge di scioglimento di un partito politico rappresenta un atto di particolare rilevanza politica, non bisogna dimenticare che siamo in regime democratico. Non ci dite che questa non è democrazia e che la differenza tra noi e Mussolini è che questi aveva il coraggio di dirsi dittatore, mentre noi realizziamo la dittatura senza

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

dirlo e barando quasi al giuoco democratico! Questi sono argomenti che fanno ridere, onorevole Almirante. Dire che siamo in regime di dittatura è in contrasto con la verità più elementare ed obiettiva.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ci stiamo arrivando!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. C'è un Parlamento, un'opinione pubblica, una libera stampa, che rappresentano limiti seri, sostanziali nei confronti dell'attività del Governo.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. E infatti, di seguito a questa, avete già annunciato una legge sulla stampa!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ella giudichi delle leggi che abbiamo proposto, non di quelle che verranno. Comunque, ripeto, un decreto-legge fatto in regime democratico ha le guarentige tutte di un regime democratico e nessuno può confondere un regime democratico col regime di Mussolini.

L'onorevole Almirante mi ha rivolto due domande. La prima è se la facoltà di sospensione già prevista dall'articolo 5 del disegno di legge presentato al Senato e qui non riprodotta rimane. Rispondo che non sono tenuto a dare pareri giuridici. Se e quando il caso si presenterà in concreto, si vedrà. Ma oggi non ritengo di dover affrontare un dibattito su un problema di carattere teorico.

Seconda questione: l'onorevole Almirante ha detto che il M. S. I. esiste da anni, ha i suoi rappresentanti in Parlamento, ha partecipato alle elezioni; il Governo non è intervenuto contro di esso: *ergo*, il M. S. I. ha acquistato la sua legittimazione ad agire e non può essere toccato per fatti passati.

Rispondo subito che non condivido questa opinione. La mia opinione è questa: in presenza della legge del 1947, il Governo non aveva alcun potere per intervenire nei confronti di qualsiasi movimento che fosse considerato fascista. Anche se il movimento sociale italiano, nella convinzione generale, fosse stato ritenuto pacificamente come prettamente fascista, come la ricostituzione del partito fascista, il Governo non aveva la facoltà di intervenire. Ed è perciò che ho respinto sempre le accuse contro il Governo di non aver agito contro il movimento. Il Governo non aveva la facoltà, e non l'aveva al punto che è stato obbligato a presentare questa legge che tende proprio a dare al Governo i poteri ch'esso non ha per agire nei confronti di qualsiasi movimento neofascista. Quello che avverrà quando sarà approvata questa legge non posso dire oggi, perché

l'applicazione della legge spetta al potere esecutivo come tale e non al solo ministro dell'interno. I poteri dell'articolo 3 non sono dati al ministro dell'interno, come ha ritenuto l'onorevole Caramia, ma al Consiglio dei ministri. Quindi, non posso dire che il movimento sociale ha acquistato la legittimazione a vivere. Quando la legge sarà approvata, si vedranno le conseguenze in rapporto ai principi giuridici che reggono la nostra Costituzione e ai fatti concreti.

L'onorevole Assennato ha detto: i rappresentanti del M. S. I. si preoccupano tanto dell'articolo 3, ma la preoccupazione vera è che il Governo non applichi l'articolo 3. Vorrei rispondere all'onorevole Assennato osservando anzitutto che l'articolo 3 stabilisce le condizioni e i limiti dell'esercizio di un potere; e non si può quindi aprioristicamente dire quello che il Governo dovrebbe già fare. In secondo luogo debbo dire che anche il non esercizio di un potere è sottoposto al controllo del Parlamento; la inerzia stessa del potere può legittimare persino il ricorso agli organi giurisdizionali. In terzo luogo debbo dire che l'inerzia del Governo può essere sempre vinta dall'iniziativa del Parlamento; tanto più che questa legge non risolve la questione circa la competenza a procedere con legge ordinaria allo scioglimento di un movimento neofascista. E se l'onorevole Assennato o i suoi compagni di partito troveranno che il Governo non si avvale dei poteri che ad esso derivano da questa legge, nessuno potrà impedire all'onorevole Assennato o al suo partito di presentare una mozione alla Camera e al Senato.

AUDISIO. Ho presentato due volte una mozione.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ella la presenterà un'altra volta ed avrà a suo vantaggio il fatto che sono passati due anni e che questi due anni sono anche passati per merito — potrebbe dire il movimento sociale — del partito comunista, i cui rappresentanti, opponendosi all'urgenza, hanno impedito che questa legge potesse agire prima d'ora.

Per queste ragioni, signor Presidente, sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il primo emendamento Almirante, con cui si propone di sostituire, al primo comma, alle parole: « con sentenza » le altre: « con sentenze che si riferiscano a fatti verificatisi in almeno tre giurisdizioni di corte d'appello ».

(Non è approvato).

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Pongo in votazione il secondo emendamento Almirante, tendente a sostituire alle parole: « sentito il » le altre « su conforme deliberazione del, ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo della Commissione:

« Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione o movimento ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma:

« Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'articolo 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

I deputati Almirante, Roberti e Cuttitta hanno proposto di sopprimere questo comma.

AUDISIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Debbo dichiarare, a nome del gruppo comunista, che, conseguentemente alla nostra posizione già assunta durante la discussione alla Commissione interni, abbiamo concordato oggi con l'onorevole Assennato alcune dichiarazioni, sulla base delle quali speravamo che il rappresentante del Governo potesse modificare, per lo meno nella sua impostazione, la risposta che egli ha ritenuto di dare alle osservazioni che venivano formulate da altre parti sugli emendamenti soppressivi.

Debbo spiacentemente constatare, ancora una volta, che l'ostinazione del ministro dell'interno nel voler barare al gioco e cambiare le carte in tavola mi obbliga a fare una dichiarazione ancora più esplicita di quanto non sia stata fatta dall'onorevole Assennato. Abbiamo dimostrato — per lo meno speravamo di aver dimostrato — in questa Assemblea che la identità assoluta fra movimento sociale e fascismo non è di questi giorni, ma è stata di sempre. Speravo che, sulla base della documentazione da me fornita, i dubbi, per lo meno quelli più profondi, fossero attenuati. Mi ero illuso che il ministro dell'interno volesse dare atto che i deputati comunisti non avevano mai fatto nulla per impe-

dire la rapida approvazione della legge. Ho il conforto tuttavia dei colleghi perché essi possono dichiarare, se richiesti, che il nostro comportamento, anche in Commissione, fu in tale direzione. Questa sera, per le ragioni politiche che noi abbiamo esposto essere alla base della nostra opposizione al secondo comma dell'articolo 3; il ministro dell'interno ci invita eventualmente a presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare. Al che, logicamente, dovevo obiettare che i deputati comunisti avevano già il 30 ottobre 1948, cioè 4 anni fa, e il 3 maggio 1949, presentato due mozioni richiedenti lo scioglimento del M. S. I., mozioni sempre lasciate cadere dal Governo.

Detto questo, affermiamo che siamo nettamente contrari al secondo comma dell'articolo 3 per le ragioni politiche che il ministro stesso ha voluto sottolineare pocanzi. Quando il ministro ci ha detto che non vi è nulla di nuovo, in quanto la norma XII della Costituzione già prevede tutto quanto è possibile per ciò che si riferisce al ricostituito partito fascista, ma che si tratta soltanto di modalità e di mezzi per raggiungere quel fine, noi abbiamo dichiarato e dichiariamo che un Governo, che non si senta compenetrato dell'esigenza di rendere più unitaria e più estesa negli strati popolari la sua azione antifascista, non può arrogarsi il diritto di essere nel giusto centro. Perché, se le opposizioni sono venute dai due estremi, come egli ha detto pochi minuti fa, vuol dire che da una parte per lo meno di questa Camera — la nostra parte — vi sono tutte le buone ragioni per dubitare della capacità e della conseguente volontà antifascista di fare un uso discreto di tale norma. Basterà pensare (e non è certamente fuori luogo ricordarlo in questo istante) che ci troviamo già di fronte a profondi tentativi di imbrigliare il movimento fascista. Sono tentativi che dovrebbero sortire, secondo le mene del professore Gedda, ad un nuovo schieramento politico nel nostro paese, contro i quali noi abbiamo chiamato tutti i democratici, tutti i sinceri antifascisti, a ribellarsi, perché sarebbe un'onta che non si può subire, senza reagirvi con tutte le forze unite che si batterono contro il fascismo. Tutti conoscono tali tentativi, che si sono intensificati proprio in questi giorni. La norma che si stabilisce col secondo comma dell'articolo 3 potrebbe essere uno strumento di ricatto politico nei confronti del movimento fascista. E di questo nessun governo, anche reggendo il Ministero dell'interno l'onorevole Scelba, ci può dare una garanzia.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Ed è per questo, perché siamo antifascisti conseguenti, perché non abbiamo mai osteggiato l'approvazione di questa legge, anzi perché temiamo che questa legge vada in non cale come le altre, che noi diciamo: non presenteremo emendamenti specifici, non voteremo contro questo articolo. Dobbiamo dichiarare che noi ci asterremo perché non vogliamo essere confusi con l'altra parte che si oppone al secondo comma dell'articolo 3.

Tuttavia, onorevoli colleghi, per la conseguenzialità della nostra linea politica, per l'atteggiamento che sempre noi abbiamo mantenuto dovete riconoscere in cuor vostro che non possiamo approvare così come si trova, *sic et simpliciter*, la seconda parte dell'articolo 3.

Per queste ragioni, a nome del gruppo comunista, dichiaro che ci asterremo dal votare su questo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, di cui gli onorevoli Almirante, Roberti e Cuttitta chiedono la soppressione.

(È approvato).

Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta notturna.

**Per la discussione di un disegno di legge.**

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Vorrei pregare la Presidenza di portare in aula al più presto la legge sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo, che è stata approvata dalla Camera l'8 marzo 1951, dal Senato il 21 dicembre 1951 e che è stata restituita alla Camera il 7 gennaio 1952, per cui da ben 5 mesi giace di fronte alla I Commissione che deve esaminarla in sede referente. Ricordo che il 25 maggio rivolsi alla Presidenza eguale domanda.

PRESIDENTE. Il disegno di legge riguardante le norme sul *referendum* è già in stato di relazione; quindi non è più all'esame della I Commissione.

CUTTITTA. Non basta, signor Presidente. Cinque mesi sono troppi: ed è evidente lo ostruzionismo per non portare questa legge in aula. Io ho tutti i motivi per protestare.

PRESIDENTE. La parola « ostruzionismo » è, in questo caso, assolutamente fuori luogo. La formulazione dell'ordine del giorno è prerogativa della Camera, e ciascun deputato, quando viene annunziato l'ordine del giorno della seduta successiva, può chiedere l'iscrizione di un argomento: su questa

proposta la Camera vota. L'onorevole Cuttitta potrà pertanto avanzare una proposta concreta in sede di formulazione dell'ordine del giorno. Prospetterò frattanto questo suo desiderio al Presidente Gronchi.

**Sui lavori della Camera.**

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori per far presente la situazione di urgenza nella quale ci troviamo relativamente alla ratifica del piano Schuman. Questa ratifica, come è noto, ha carattere di urgenza per gli impegni internazionali del nostro Governo. Noi abbiamo sperato finora che ad essa si potesse provvedere nel corso di questa settimana, pur lasciando libera la giornata festiva di domani. Invece lo stato dei lavori della Camera ci fa pensare alla opportunità di tenere due sedute anche nella giornata di domani, sia pure con innegabile sacrificio di tutti. Faccio pertanto proposta formale di tenere seduta nel pomeriggio e nella serata di domani, appellandomi al senso di responsabilità dei colleghi.

LOMBARDI RICCARDO. Chiedo di parlare contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI RICCARDO. Sono contrario alla proposta Moro. Sono appena tre giorni che il Consiglio di presidenza, dopo una riunione dei capi-gruppo, ha reso noto che, fra tutte le soluzioni proposte per utilizzare questa settimana, quella che era parsa più opportuna per consenso unanime era stata di fare vacanza giovedì riprendendo i lavori venerdì per poi sospenderli di nuovo fino a martedì della settimana prossima. In base a questa comunicazione, abbiamo assunto impegni di carattere politico e anche di carattere parlamentare in relazione ai lavori delle Commissioni. Davvero non vedo la ragione per cui dovremmo cambiare questo ordine di lavori senza turbare la serietà e il rendimento dei lavori stessi. Penso che sia intervenuto un fatto nuovo, di cui ci sfugge la finalità, che abbia indotto la maggioranza ad accelerare l'approvazione del piano Schuman.

MORO ALDO. Già nella riunione dei capi-gruppo si parlò della necessità di approvare la ratifica del piano Schuman, e proprio per ciò fu respinta una proposta tendente a far vacanza da domani a martedì della settimana ventura.

LOMBARDI RICCARDO. Nessuno poteva pensare alla possibilità di approvare la

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

legge contro il neofascismo e la ratifica del piano con una discussione così rapida. L'onorevole Moro mi perdoni, ma se abbiamo stabilito che la giornata fosse dedicata alla discussione della legge sul neofascismo, che domani fosse vacanza e sabato fosse vacanza, è chiaro che nessuno poteva pensare che nella sola giornata di venerdì si potesse affrontare la discussione di un progetto come quello della ratifica del piano Schuman.

Onorevole Moro, se noi ci troviamo per avventura di fronte ad una richiesta o ad una promessa di chiedere al Parlamento la ratifica del piano Schuman entro una certa data, è bene che lo sappiamo, anche per poterci regolare.

D'altro canto, il Parlamento darebbe prova di scarsa responsabilità se affrontasse la discussione di un simile disegno di legge ubbidendo ad una sollecitazione improvvisa e sotto l'assillo di una certa scadenza. Il piano Schuman impegna l'economia del nostro paese per cinquant'anni: si tratta di un impegno che prevede una procedura di revisione così macchinosa e talmente preclusiva che in realtà l'impegno che prenderemo, se lo prenderemo, avrà veramente la durata di cinquant'anni, senza alcuna possibilità pratica di modifica.

Pertanto chiedo che non si ripeta anche questa volta, come è avvenuto altre volte, che provvedimenti di legge di estrema importanza vengano discussi in modo marginale, in scorcio di sedute, senza consentire alla Camera di poter esprimere largamente le proprie opinioni *pro* e *contra*. Chiedo alla Camera che non approvi questa modifica dell'ordine dei lavori e che, per la discussione del piano Schuman, venga fissato tutto il tempo necessario, onde valorizzare la decisione che prenderemo su questa importantissima questione.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo non ha, evidentemente, alcun potere per incidere su quello che è l'ordine dei lavori della Camera; ma siccome l'onorevole Lombardi mi sembra sia entrato nella questione dell'urgenza, devo far presente alla Camera che, per quanto riguarda il Governo, ed i rapporti fra Governo e Camera, il complesso di protocolli che passa sotto il nome di piano Schuman è stato presentato al Senato nell'ottobre scorso, e ha avuto in quella sede la più ampia discussione sia in Commissione che in aula. È stato por-

tato alla Camera e ha avuto un ampio dibattito in Commissione, ma il suo ritardo nel venire in aula — almeno così è stato spiegato — è dovuto al fatto che altre leggi sono sopravvenute.

Abbiamo sempre detto che vi era l'impegno di concludere questa discussione e di arrivare alla ratifica nella prima decade di giugno. Debbo aggiungere che, sul piano internazionale, più volte sollecitati per avere una risposta, abbiamo detto che, date le nostre elezioni, si era verificato un certo ritardo nei lavori parlamentari, e non potevamo in alcun modo anticipare la discussione rispetto alla prima decade di giugno.

Si è parlato, da parte dell'onorevole Riccardo Lombardi, di ragioni dubbie che solleciterebbero l'urgenza. No, onorevole Lombardi, la ragione è questa. L'Olanda avrà il 25 giugno le elezioni; il ministro degli esteri di quel paese ha fatto sapere che è per lui ancor più necessario che — secondo quanto da tempo già era stato prestabilito — terminate le ratifiche, si tenessero le riunioni per la messa in azione del piano Schuman entro il mese di giugno. Sembra che una riunione si terrà intorno al 18 e 19 a Parigi, fra i ministri degli esteri.

Questo motivo di urgenza lo abbiamo portato a cognizione della Presidenza da oltre una settimana.

MORO ALDO. Fu detto nella riunione dei capi-gruppo. (*Commenti all'estrema sinistra*).

LACONI. Non è esatto! La questione non è mai stata portata in questi termini! (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Nella riunione dei capi-gruppo, promossa dal Presidente della Camera, l'onorevole Moro dichiarò che vi era una particolare urgenza per l'approvazione del piano Schuman, e chiese — sempre lasciando la più ampia libertà di discussione alla Camera — che si cercasse, possibilmente, di esaurire in questa settimana la legge sul neofascismo e di iniziare — e possibilmente esaurire — la discussione sulla ratifica del piano Schuman. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Questo, per la verità, disse l'onorevole Moro alla conferenza dei capi-gruppo. Ciò non toglie che la Camera sia ora libera di decidere come meglio crede.

Prosegua, onorevole Taviani.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero soltanto sottolineare che il Governo aveva avuto assicurazione che la discussione avrebbe avuto luogo all'inizio di questa settimana (prima si parlava della scorsa settimana). Se, poi, sono

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

sopravvenuti ritardi a causa di altre leggi, questo non è competenza del Governo.

Sta di fatto che non si tratta nè di una urgenza di natura incerta, nè, in alcun modo, della volontà di strozzare la libera discussione del Parlamento.

Sull'ordine dei lavori dovrà decidere la Camera. Io non posso che riconfermare i nostri impegni internazionali di avere la ratifica, o la decisione contraria, al più tardi entro la prossima settimana.

LOMBARDI RICCARDO. Il che significa che in due giorni dovremo discutere il piano Schuman.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La proposta Moro è, a mio giudizio, configurabile come un richiamo per l'ordine del giorno; e, a norma dell'articolo 79 del regolamento, possono parlare su di essa soltanto un deputato a favore e uno contro. Ha già parlato, contro, l'onorevole Riccardo Lombardi.

LACONI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Poco fa l'onorevole Moro non ha chiesto di parlare per un richiamo all'ordine del giorno, bensì sull'ordine dei lavori; e credo che l'onorevole Moro si sia espresso con perfetta correttezza. Infatti, l'onorevole Moro non ha chiesto uno spostamento dell'ordine del giorno, cioè l'anticipo di un certo argomento e la posticipazione di un altro, ma ha chiesto che si tenga seduta domani, in un giorno che è di vacanza per la Camera in quanto è elencato fra le feste del calendario. Una richiesta di questo genere non può essere assoggettata alle norme che regolano i richiami per l'ordine del giorno, perché è un tipo di proposta che non figura in regolamento ed è da considerarsi una di quelle proposte generiche, che possono essere fatte da deputati e che non sono assoggettate a particolare disciplina, né ad una limitazione del numero degli oratori, né per il metodo della votazione.

È stato giustamente detto dall'onorevole Lombardi che vi è stata una riunione dell'Ufficio di presidenza 4 o 5 giorni fa. A me duole che in questo momento la Presidenza sia rappresentata da lei, onorevole Leone, che è meno parte in causa; è il Presidente della Camera che ha formulato le conclusioni in quella riunione. Ed in quella riunione l'onorevole Moro ha parlato di urgenza, ha parlato della data del 13 giugno sostenendo che gli pareva — gli pareva — che il Governo chie-

desse l'approvazione del piano Schuman entro la data del 13 giugno. Vi è stato un coro generale di smentite: nessuno aveva notizia di una simile richiesta da parte del Governo.

L'onorevole Moro ha quindi ritirato la sua osservazione e, sulla base di questa ritirata, è stata presa una decisione che non poteva essere compatibile con l'approvazione del piano Schuman entro la settimana prossima. Non ricordo quando sia stata tenuta la riunione dei capi-gruppo; mi pare venerdì scorso. Nessuno, venerdì scorso, andando in vacanza, come andavamo, fino a tutto lunedì, poteva pensare che entro questa settimana, che era una settimana di tre giorni (martedì, mercoledì e venerdì), si potesse approvare contemporaneamente la legge sul neofascismo ed il piano Schuman. Onorevoli colleghi, nessuno, ragionevolmente, poteva pensare che ciò potesse avvenire.

La proposta del collega Moro non può essere assimilata ad un richiamo per l'ordine del giorno. L'ordine del giorno non c'entra affatto, è tutt'altra cosa. Si tratta, invece, di una proposta generica la quale non rientra in alcun articolo particolare del regolamento: è una proposta che proviene da un deputato di una certa parte della Camera e su cui la Camera si deve pronunciare. Essa si pronunzierà normalmente, dopo una discussione che non ritengo sarà molto lunga, ma che non si può assoggettare a limiti sul numero degli oratori o sulla forma di voto.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Laconi, mi accingevo a porre in votazione la proposta Moro per alzata e seduta, ritenendo — come ritengo — che si tratti di un richiamo per l'ordine del giorno, come tale disciplinato dall'articolo 79 del regolamento.

L'onorevole Laconi, invece, ritiene che non si tratti di un richiamo per l'ordine del giorno, ma di una proposta di diversa natura, cioè ritiene che si possa votare con sistemi diversi da quello nell'alzata e seduta.

LACONI. Ritengo, per lo meno, che si possa parlare liberamente, senza il limite di due oratori.

PRESIDENTE. Poiché siamo in tema di prassi parlamentare, bisogna precisare la procedura. Ritengo che qualsiasi proposta che incida nella determinazione della seduta del giorno successivo — e l'onorevole Moro ha chiesto che si tenga seduta domani — sia una materia concernente l'ordine del giorno.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

Esiste anche, come ho potuto sollecitamente accertare, un precedente analogo. Nella seduta del 20 dicembre 1949 l'onorevole Tambroni chiese che il seguito della discussione del disegno di legge per la concessione di indulto fosse iscritto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana del 21 dicembre. L'onorevole Cavallari chiese la votazione a scrutinio segreto sulla proposta Tambroni. Il Vicepresidente Tosato fece osservare che, a norma dell'articolo 79 del regolamento, la votazione doveva farsi per alzata e seduta. L'onorevole Cavallari replicò che l'articolo 79 del regolamento contempla specificamente tre casi nei quali è prescritto che la votazione avvenga per alzata e seduta e che la richiesta Tambroni concerneva l'ordine dei lavori, cioè un caso che, a suo avviso, era al di fuori di quelli contemplati dall'articolo 79.

Il Presidente, poiché l'onorevole Cavallari poneva in dubbio la sua interpretazione dell'articolo 79, dopo aver ribadito il suo concetto che la richiesta di iscrizione di un argomento all'ordine del giorno costituisce un richiamo ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, si rimise alla Camera, la quale votò nel senso espresso dal Presidente.

Oggi, per riguardo alla Camera, seguirò lo stesso procedimento che seguì il Vicepresidente Tosato. Ritengo che si tratti di applicazione dell'articolo 79 e che, quindi, possano parlare soltanto due oratori e la votazione debba farsi per alzata e seduta.

Se qualcuno dei deputati — e mi auguro che questo accada, perché è bene che i precedenti abbiano la solennità della consacrazione della Camera — vuole appellarsi all'Assemblea, sottoporro alla Camera questa interpretazione dell'articolo 79.

GIOLITTI. Chiedo di parlare sul richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Laconi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Mi sembra che qui si tratti di questione concernente non l'ordine del giorno, ma il fatto se si debba tenere o no seduta in un giorno festivo. È costante prassi dei nostri lavori parlamentari che la Camera non tenga seduta nei giorni festivi. Per tenere seduta nei giorni festivi occorre una deliberazione della Camera, e su di essa la Camera deve poter discutere senza limite nel numero degli oratori.

PRESIDENTE. Onorevole Giolitti, nel regolamento non vi è che un richiamo, e soltanto indiretto, ai giorni festivi, ed è quello dell'articolo 51, il quale, disponendo in tema di rinvio della seduta per mancanza del

numero legale, stabilisce che il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla e, in quest'ultimo caso, la Camera si intende convocata senz'altro per il successivo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima oppure anche per il giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tener seduta. L'articolo 51 non dice, però, quale formula di deliberazione debba adottare la Camera per tener seduta in un giorno festivo. Tener seduta in giorno festivo significa, in sostanza, fissare l'ordine del giorno della giornata festiva successiva. Il regolamento non dice quale forma di deliberazione si debba adottare affinché la Camera tenga o non tenga seduta in un giorno festivo. (*Interruzione del deputato Pieraccini — Proteste al centro*).

Gli onorevoli colleghi che mi hanno interrotto dovrebbero sapere che nella tradizione della Camera le questioni più delicate e suggestive sono quelle che si delineano all'ultimo momento in sede di formazione dell'ordine del giorno. Sono quelle che danno maggior lavoro al Presidente, come nella specie, ma anche maggiore soddisfazione alla Camera nello stabilire un precedente.

L'articolo 79 prevede i richiami per l'ordine del giorno. La fissazione della seduta in un giorno successivo, anche festivo, non è che la formazione dell'ordine del giorno per una seduta successiva.

Ciò posto, ritengo che la procedura da adottare sulla proposta Moro sia quella dell'articolo 79. Se vi è un appello alla Camera, lo sottoporro al giudizio della Camera stessa.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ella può appellarsi alla Camera ed esporne il motivo.

TARGETTI. Signor Presidente, se non mi appello alla Camera è per una ragione, vorrei dire, di principio, perché — sbagliando, o dicendo bene — questi appelli alla Camera più sono rari e meglio è. Non è meglio per il Presidente, ma meglio forse per il rispetto dello spirito delle nostre discussioni, perché se si lascia sempre la Camera a decidere sopra queste questioni, si finisce che è la Camera che, volta per volta, fa il regolamento che la sua maggioranza in quel momento preferisce. (*Applausi all'estrema destra ed alla estrema sinistra*).

Quindi, non prendo l'iniziativa di appellarmi alla Camera; se però qualche collega si

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

appella, mi permetto di fare questa osservazione, in disaccordo — remissivo, del resto — con l'opinione del signor Presidente. Non mi sembra che, quando si tratti di stabilire se si tiene seduta o no in un giorno festivo, se cioè si deve deliberare una eccezione (nessuno mi vorrà negare che nei giorni festivi non si tiene seduta) a questo principio, si deliberi intorno all'ordine del giorno. Intorno all'ordine del giorno si delibererà dopo aver deliberato di tenere seduta: perché il tenere seduta è il presupposto della compilazione di un ordine del giorno. Quindi non mi sembra esatto dire che siamo in tema di determinazione di un ordine del giorno. Tanto è vero che siamo in tema di deliberazione da parte della Camera, che lei, signor Presidente, ha richiamato l'articolo 51, che si riferisce al caso che si verifichi la mancanza del numero legale e che stabilisce che si riconvochi l'Assemblea anche nel giorno festivo, « quando la Camera abbia già prima deliberato di tener seduta » in quel giorno festivo. Anche nel caso di mancanza del numero legale, il regolamento si riferisce ad una antecedente deliberazione che la Camera abbia preso di tenere seduta nel giorno festivo. Né potrebbe essere diversamente giacché, verificatasi la mancanza del numero legale, la Camera non può prendere alcuna deliberazione. Questo a me sembra viene a confermare questo convincimento, che dire di tener seduta per eccezione il giorno festivo è l'oggetto di una deliberazione come un'altra. E siccome — come ella, signor Presidente, ha ricordato — non c'è nessuna norma particolare nel regolamento che si riferisce a questo genere di deliberazione, mi sembra che si possa proprio ritenere che questa deliberazione è sottoposta a tutte le norme che regolano le altre deliberazioni.

PRESIDENTE. Il regolamento, quando stabilisce che in caso di mancanza del numero legale la seduta possa aver luogo anche in giorno festivo solo se la Camera lo abbia determinato in precedenza, presuppone che la Camera, nel momento in cui si verifica la mancanza del numero legale, non può prendere alcun provvedimento, come ella mi insegna.

Ma il modo della deliberazione, come ella stessa riconosce nella sua lealtà, non è previsto dal regolamento. Ora, la norma in cui meglio si inquadra la deliberazione sul tener seduta nel giorno festivo è quella, a mio avviso, dell'articolo 79. Tuttavia, essendosi ella appellata alla Camera facendo suo l'appello dell'onorevole Laconi...

LACONI. Secondo me, si è appellato alla Camera solo l'onorevole Targetti. Comunque, chiedo di parlare per ritirare, se mai, la richiesta di appello alla Camera che mi potesse essere attribuita.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Mi consenta, signor Presidente, di dire due parole soltanto. Tutta la procedura è stravolta. Oggi, davanti a noi, se si fosse adottata una procedura normale, doveva venire il Governo e doveva spiegarci francamente quali particolari motivi lo inducono a chiedere alla Camera una procedura d'urgenza per l'approvazione del piano Schuman.

La procedura avrebbe dovuto essere, come dicevo, più franca e sincera. Il Governo doveva sottoporre all'Assemblea la sua proposta per la discussione d'urgenza, e l'Assemblea doveva decidere, eventualmente col suo voto. Perché questa procedura è stata stravolta? Vi è un solo motivo possibile: e sta nel fatto che questa procedura consentiva la richiesta del voto segreto.

Onorevoli colleghi, è possibile che siate al punto di ritenere un pericolo il voto segreto? (*Commenti*). Noi giriamo ora intorno a questa questione. Si stanno trasformando le richieste di modifica dell'ordine dei lavori in modifiche e in richiami all'ordine del giorno soltanto al fine di evitare che si ricorra ad un voto segreto.

Si è evitato che parlasse il Governo, e si è costretto l'onorevole Moro a parlare soltanto per questa ragione, perché su una proposta fatta dal Governo si sarebbe dovuta adottare la procedura normale, con tutta la libertà per i deputati di chiedere il voto segreto. Se la Camera, se la nostra maggioranza condividesse le preoccupazioni del Governo per i problemi del regno d'Olanda, io credo che la maggioranza voterebbe a favore della seduta. Non credo che sarebbe così incosciente da preferire la vacanza di domani ad una discussione che le fosse richiesta dal Governo.

Io credo, onorevoli colleghi, che la vostra maggioranza abbia questa consapevolezza. (*Proteste al centro e a destra*).

Usciamo da questo labirinto, e poniamoci su un terreno chiaro e normale. Comunque, poiché le cose sono andate in modo così ingarbugliato, noi sappiamo ormai che il voto per alzata e seduta non è altro che un richiamo alla disciplina formale del gruppo, e la disciplina formale del gruppo democristiano non ci serve a nulla; ci rimettiamo quindi alla decisione del Presidente, anche se non possiamo ritenere la giusta.

## DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Onorevole Laconi io non posso che confermare la mia decisione, secondo la quale la proposta Moro rientra fra le questioni indicate dall'articolo 79 del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta Moro di tenere due sedute domani, alle ore 16 e alle ore 21, per la discussione del piano Schuman.

(È approvata).

Avverto che la seduta notturna avrà inizio alle ore 22.

**La seduta termina alle 21.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI